

TORNATA DEL 24 APRILE 1855

— 21 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggio — Seguito della discussione generale sul progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi ed altri provvedimenti intesi a migliorare la condizione dei parroci più bisognosi — Discorso del senatore Della Torre contro il progetto — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Dichiarazione del senatore Sclopis, membro dell'ufficio centrale — Parlano in favore del progetto i senatori Pinelli e Siccardi; contro il senatore Laigi di Collegno.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

QUARANTA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Legge pure il seguente sunto di petizioni:

1954. Il preposito della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo di Mondovì Breo, a nome dei componenti la medesima, protesta contro la taccia loro apposta di aver carpita le sottoscrizioni di ragazzi affidati alla loro educazione ad una petizione per il rigetto della legge abolitiva dei conventi, e prega il Senato di volergli dar atto di tale

sua dichiarazione che si dice pronto a giustificare all'uopo nelle forme più solenni e legali.

1955. Il signor Giuseppe Tallone, consigliere delegato del comune di Bernezzo, provincia di Cuneo; 5 abitanti del comune di Castelnuovo, provincia d'Ivrea; 8 del comune di Monteu-Roero, provincia d'Alba; 4 del comune di Drusacco, provincia d'Ivrea; 10 del comune di Sommano, provincia d'Alba; Cima Giovanni, consigliere municipale di Settimo Rottaro, provincia d'Ivrea; il sindaco ed un consigliere di Challant St-Victor, provincia d'Assisi; e Giuseppe

Vanello di Millesimo, provincia di Savona, ritrattano le firme da essi apposte ad altrettante petizioni in favore della legge abolitiva dei conventi, della quale domandano invece il rigetto.

1956. I prevosti delle parrocchie di Dogliani, di Vari-sella, di San Biagio, di Campoferro, ed i parroci di San Lorenzo in Cerignale, di Oriolo, di Garesio, di Tonno, del SS^{mo} Nome di Maria di Mondovì Pasco dei Monti, di Vernante, di Argentera e di Voghera, dichiarano rifiutare qualunque sussidio proveniente dalla legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, senza l'intervento della Santa Sede.

1957. Donna avv. Giacomo, Ianini Giuseppe, Lavarini Giuseppe, avv. Oliva Antonio, Giuseppe Oliva, Peretti Domenico, Nelli Filippo, Degiuli Angelo, Galloni Giovanni, Pietro Pattoni, Mountain Giuseppe, Borini Giuseppe, Fedele Degiuli e l'avv. Giuseppe Oliva, tutti del comune di Mergozzo, provincia di Pallanza.

Da questa petizione appare che essendosi presentato ai suddetti un modulo di ritrattazione delle firme da essi apposte ad una petizione in favore della legge abolitiva dei conventi, i medesimi invece dichiarano di confermare il loro voto per l'adozione della legge medesima.

1958. Il Consiglio delegato della città di Thonon e diversi abitanti della provincia del Chiabrese domandano che la strada provinciale per Albertville, Faverges, Anneey, La Roche, Bonneville e Thonon venga classificata tra le strade reali.

1959. Mille cento e sessanta abitanti della diocesi di Novara,

1960. Ottocento quarantanove abitanti della città d'Acqui,

1961. Due sacerdoti della diocesi d'Acqui,

1962. Novanta abitanti del comune di Grogna, provincia d'Acqui, con 4 sacerdoti,

1963. Ventisette abitanti del comune di Mosca, provincia d'Asti,

1964. Trentadue abitanti della parrocchia di Castelletto di Erro, provincia d'Acqui, con 2 sacerdoti,

1965. Il sindaco del comune di Masullas, provincia d'Oristano, a nome pure di quel Consiglio delegato,

1966. Ventiquattro abitanti della provincia di Fossano,

1967. Novanta abitanti del comune di Bollano, provincia di Levante,

1968. Settantotto abitanti della parrocchia di Manarola, provincia di Spezia,

1969. Settantasei abitanti del comune di Biomaggiore, provincia di Spezia,

1970. Trentasei abitanti della borgata della Veglia, provincia di Mondovì,

1971. Cento cinquantanove abitanti del comune di Ventimiglia, provincia di San Remo,

1972. Duecento venticinque abitanti della città di Tortona,

1973. Venti abitanti della borgata di Pianetto, provincia d'Ivrea,

Domandano che venga rigettato il progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ecc.

PRESIDENTE. Debbo rendere conto alla Camera di un omaggio fattole dalla reale Accademia delle scienze, di una copia delle Memorie da essa pubblicate fino al giorno d'oggi.

Preziosissimo omaggio che contiene gran copia di memorie scientifiche e letterarie di somma importanza, pel quale il presidente si riserva di farne i dovuti ringraziamenti a nome del Senato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI COMUNITÀ E STABILIMENTI RELIGIOSI ED ALTRI PROVVEDIMENTI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci porta a riprendere la discussione sulla legge concernente la soppressione di comunità religiose.

La parola, secondo l'ordine d'iscrizione, appartiene al signor maresciallo Della Torre.

DELLA TORRE. Monsieur le président, messieurs les sénateurs.

Comptant sur votre bienveillance, je vais, avant d'entrer dans l'examen de la loi, rappeler à votre souvenir quelques faits qui l'ont précédée et qui me paraissent de nature à éclairer la question et à nous la faire juger sous son véritable point de vue.

J'ai vu avec une pénible surprise, MM. les sénateurs, que M. le garde-des-sceaux nous ait présenté une loi relative aux couvents, aux monastères, et à tous les établissements religieux, sans nous avoir dit un mot pour chercher à justifier ou au moins pour expliquer les actes arbitraires, violents et inconstitutionnels qu'il a accomplis de sa propre autorité en s'emparant de vive force, il y a quelques mois, des biens appartenants au séminaire archiepiscopal, aux couvents des Chartreux, des Capucines et des Dames de St-Jean de Latran.

Vous savez comme moi, MM., et M. le garde-des-sceaux devrait le savoir mieux que nous tous, que d'après le Statut qui nous régit toutes les propriétés sont déclarées inviolables, qu'on ne peut porter atteinte au droit de propriété que quand il s'agit de l'utilité publique et moyennant une loi émanée des trois pouvoirs de l'État, dans laquelle cette utilité publique doit être déclarée, loi qui fixe en même temps le montant de l'indemnité à laquelle a droit le citoyen dépossédé.

De même, sauf le cas de flagrant délit, personne ne peut être arrêté sans un mandat d'amener du juge compétent, comme aussi la force publique ne peut pas pénétrer dans le domicile d'un citoyen contre sa volonté sans une ordonnance du juge qui autorise cette force publique à le faire, et qui indique s'il est question d'arrestation, de séquestre, de perquisition ou de tel autre acte qui serait nécessaire dans l'intérêt de la justice.

Eh bien, MM., au lieu de présenter une loi, des ordonnances, des décrets du juge, M. le garde-des-sceaux, de sa propre autorité privée a écrit trois lettres aux supérieurs des couvents dont j'ai parlé, en leur enjoignant d'abandonner leur domicile tel jour, à telle heure, sous peine d'être expulsés par la force publique. C'est ce qui est arrivé; mais par une aggravation, dont il est difficile de comprendre le motif, la force publique a pénétré à deux heures après minuit avec escalade et rupture des murs dans le domicile de religieuses, qui à cause de leur clôture ne pouvaient consentir à ce que des étrangers pénétrassent dans leurs couvents.

En réfléchissant, MM., à l'heure choisie, aux moyens employés, et au rôle fâcheux que l'on a fait jouer à la force publique, on ne sait ce qui frappe le plus dans cette triste affaire de l'odieuse, de l'injuste, ou du ridicule.

MM., il y a un pays où des faits semblables peuvent

avoir lieu; ce pays c'est la Turquie, car les lettres visiriales y ont force de loi aussi bien que les actes du Sultan. Mais, MM., le Gouvernement turc n'est pas un Gouvernement constitutionnel; d'ailleurs l'empire turc est un très-vaste empire et il n'y a qu'un seul grand visir.

Nous au contraire, nous avons sept ministres égaux en droit, en pouvoir, en autorité, et si l'un d'eux peut mettre sa volonté personnelle au dessus des lois, et faire agir la force publique d'une manière opposée à la loi, les six autres ont le même pouvoir. Ainsi nous aurions donc sept ministres mettant non seulement leur volonté au dessus des lois, mais pouvant abroger telle ou telle loi qui ne leur convient pas, ou faire agir la force publique d'une manière tout à fait opposée à la loi.

Je vous demande, MM., si un pays où les choses se passent ainsi est un pays constitutionnel et si les Chambres sont des vrais pouvoirs de l'État!

MM. les sénateurs, le Sénat est spécialement chargé de veiller au maintien du Statut, et s'il ne donne pas un blâme sévère à un pareil attentat, il en autorise la répétition à l'avenir.

Dans ce cas, je vous demande, MM., si nos Chambres sont autre chose qu'un vain simulacre de pouvoir et si tout n'est pas soumis chez nous à l'arbitraire ministériel, qui est la forme de gouvernement jugée depuis longtemps comme la plus funeste et surtout la plus humiliante pour les nations!

Or, remarquez-le bien, messieurs, M. le garde-des-sceaux au lieu de reconnaître qu'il a violé le Statut, vient de nous présenter une loi sur les ordres religieux qui embrasse tout le clergé, et cette loi est empreinte du même esprit arbitraire et despotique qui a caractérisé les actes que je viens de vous signaler.

MM. les sénateurs, cette loi que nous discutons aujourd'hui, prise dans son ensemble rappelle d'anciens statuts du temps féodal, qui existaient dans quelques cantons de Normandie, et qui disaient que *les serfs étaient taillables et corvéables à merci*.

Ce que l'on vous demande aujourd'hui de décréter taillable et corvéable à merci c'est le clergé; en effet, que dit la loi? Livrez-moi le clergé régulier, je m'emparerai des couvents, des monastères, j'en expulserai un grand nombre de religieux et de religieuses, auxquels je donnerai une petite pension, et chacun se tirera d'affaires comme il pourra.

Quant aux monastères qui seront temporairement conservés je me réserve le droit de les annuler si je juge à propos de le faire. En attendant, je prescrirai les règles qu'ils devront observer sous peine de suppression immédiate, et les biens des couvents supprimés sont réunis au domaine qui les administrera.

Quant au clergé séculier, le garde-des-sceaux nous annonce sommairement qu'il supprimera les bénéfices simples, la plupart des Chapitres, les églises collégiales, et de plus qu'il imposera une forte taxe sur l'épiscopat, qui pourra s'élever, selon les cas, jusqu'à la moitié du revenu. Vous le voyez, messieurs, M. le garde-des-sceaux appesantit sa main sur tout le clergé, séculier et régulier.

En ce qui touche au clergé régulier, on peut dire qu'il en brise l'existence, et tout ce bouleversement se fait sans qu'il soit question de s'entendre avec le Souverain Pontife, qui cependant est de droit divin le chef de l'Église, qui est le défenseur de ses droits, et qui seul a le pouvoir de lier et de délier.

Sans doute, M. le garde-des-sceaux s'arroge ce pouvoir, puisqu'il met bon nombre de religieux et de religieuses dans l'impossibilité d'accomplir leurs vœux, et que d'ailleurs il veut faire des règles qui peuvent être opposées à ces mêmes vœux.

Mais qui sont-ils ces religieux, ces religieuses, ce clergé qui doivent être livrés à son arbitraire? Eh, MM., ce sont nos filles, nos sœurs, nos nièces, nos frères, nos parents, et surtout nos concitoyens, car le grand nombre, l'immense majorité du clergé dans notre pays se compose de nationaux.

Et cependant, en vertu du Statut qui nous régit, leurs propriétés sont inviolables, leur liberté est assurée, leur domicile doit être respecté; et quant au droit d'association, ils le possèdent; par la même raison que l'association est permise quand il s'agit de commerce, d'industrie, d'arts, de sciences, et même des choses les plus frivoles, il est bien juste que l'on n'empêche pas de s'associer pour prier Dieu de la manière que l'on sait lui être la plus agréable.

Cette loi, MM., est d'ailleurs contraire à plusieurs Concordats conclus avec le Saint-Siège; ainsi, elle est à la fois contraire au Statut, à la religion, à l'équité et à la justice.

Cette loi est blâmable à tous les points de vue, mais pour la rendre un peu moins odieuse et blâmable, on cherche à nous la présenter comme un objet d'utilité publique, et cette utilité consisterait en ce qu'on dégrève les finances du Piémont de 920,000 francs environ, qui seront payés avec les biens mêmes de l'Église.

Je crois, MM., qu'en employant des moyens réguliers il aurait été possible d'arriver à ce résultat; mais maintenant qu'il faut juger la loi en elle-même, je dis que d'un côté je vois 900,000 francs, et de l'autre les droits, l'équité, la justice, le Statut, la religion. Pour ma part je les préfère à 900,000 francs, et j'espère que la majorité du Sénat sera de mon opinion.

MM., je repousse cette loi parce qu'elle est anti-religieuse, qu'elle nous conduit droit au schisme, et bientôt à la persécution religieuse; je la repousse parce qu'elle est une loi arbitraire, qu'elle contient une violation flagrante du Statut et des droits de nos concitoyens; je la repousse parce qu'elle est révolutionnaire, qu'elle présente un acte législatif comme une prime au communisme qui peu à peu s'infiltrerait dans nos lois.

Je suis né, je veux vivre et mourir dans la religion catholique, apostolique et romaine, qui est la religion de nos pères, et qui heureusement est encore la religion de l'État; et en conséquence je repousse cette loi blâmée par tout l'épiscopat, hautement condamnée d'avance par plusieurs Conciles œcuméniques, par le Concile de Trente en particulier, et par le chef suprême de l'Église, l'oracle infallible du Vatican.

Ayant pris la parole après deux de nos honorables collègues qui ont parlé en faveur de la loi, vous vous êtes peut-être attendus, MM. les sénateurs, à me voir essayer de combattre leurs arguments; je sens que c'est pour moi une espèce de devoir; mais le temps m'a manqué, car leurs arguments étant presque tous tirés des faits anciens, il était nécessaire de combattre avec les mêmes armes; mais cela exigeait de longues recherches.

Je me borne, MM., à faire quelques courtes observations.

On ne peut pas admettre que la liberté de posséder

n'appartient à l'Église que depuis les lois de Justinien, car déjà sous Constatin, c'est à dire plusieurs siècles avant, une ordonnance impériale enjoignit aux magistrats romains de faire restituer aux églises chrétiennes les biens qui leur avaient été pris pendant la persécution.

Vous voyez donc, MM., qu'à cette époque l'Église possédait déjà des biens.

Quant aux lois qui se faisaient à Constantinople je vous ferai observer que le schisme et l'hérésie ont presque toujours siégé sur le trône impérial; il y a eu des empereurs Ariens, Eutichéens, Nestoriens, Iconoclastes, etc. Presque toutes les sectes orientales ont eu un empereur à leur tête et chaque fois que cela arrivait, il y avait une persécution nouvelle pour l'Église, les droits du catholicisme étaient méconnus, et on s'emparait des biens de l'Église.

Je crois qu'au début de son règne Justinien lui-même appartenait à une de ces sectes, mais j'ai un souvenir vague qu'à la fin de sa vie il est devenu catholique; toutefois, je n'oserais l'affirmer.

J'ai entendu citer le temps où l'Église possédait des fiefs. A cette époque, il y avait deux choses à distinguer: ainsi pour citer un nom, l'archevêque de Turin d'alors possédait en sa qualité d'archevêque de Turin certains biens de l'archevêché, mais en outre il pouvait être possesseur d'un fief, de Rivoli, par exemple, et alors, en même temps qu'il jouissait des droits du vassal, il en contractait tous les devoirs vis-à-vis de la souveraineté. Il pouvait donc être dépossédé du fief pour les mêmes motifs que les autres vassaux, il devait obéir au souverain, le suivre à la guerre, armer 40 ou 50 de ses serfs, et en prendre le commandement.

Les Papes se sont plusieurs fois élevés contre les abbés et les évêques, qui acceptaient des fiefs, parce que cela les mettait dans une situation particulière; il est certain qu'alors ils contractaient les obligations des possesseurs de fiefs, c'est à dire de partir pour faire la guerre. A la fin on est convenu qu'ils ne conduiraient plus leurs serfs à la guerre, mais qu'en retour ils armeraient 50 ou 60 hommes au lieu de 40 ou 50; c'est un arrangement qui se faisait de gré à gré entre le possesseur du fief et son suzerain. Mais les exemples anciens n'ont rien à faire avec notre position actuelle.

Quelques orateurs nous présentent le pouvoir civil comme maître absolu de toutes choses; le pouvoir civil n'a jamais été maître absolu de l'Église; l'Église est d'origine divine: elle a été fondée par Jésus-Christ, et ce qui a été fait par Dieu, l'homme ne peut pas le défaire. Je ne parle pas de la force.

Matériellement, les États sont une aggrégation d'hommes; chacun de nous a le triste pouvoir de faire le mal, et malheureusement nous en usons tous. L'État a aussi le triste pouvoir de faire le mal, et il en abuse d'autant plus qu'il a des conseillers, des flatteurs plus que chacun de nous.

Le pouvoir civil n'a donc pas en droit ce pouvoir absolu que quelques-uns veulent lui attribuer, puisque et surtout depuis l'établissement du Statut, nous avons tous des droits positifs vis-à-vis de lui, droits qu'il ne peut pas nous contester; et pas plus aux membres du clergé qu'aux autres citoyens.

Il y a plus: le Statut oblige l'État à traiter tous les citoyens de la même manière, puisqu'il reconnaît qu'ils sont tous égaux devant la loi.

Quant au tribut, il doit être imposé proportionnelle-

ment; le Statut est la loi suprême; sans le Statut nous n'avons plus rien à faire ici; c'est en vertu du Statut que nous sommes un pouvoir de l'État, et nous ne pouvons pas, d'après le Statut, accorder au pouvoir civil le droit d'imposer particulièrement une certaine classe de citoyens. Oh! je sais que MM. les ministres n'ont pas une grande tendresse pour le clergé; mais il peut venir un autre Ministre qui n'aime pas les hommes à argent, et qui par conséquent pourrait lui aussi imposer particulièrement les hommes à argent pour donner à ceux qui ne sont pas riches. C'est évident. Changez ce banc, changez les hommes, et vous avez des lois comme celle à laquelle je fais allusion.

MM., je ne pousserai pas plus loin cet examen; je vous remercie de m'avoir écouté avec patience et permis quelques digressions au début de mon discours.

Je crois que mes paroles auront jeté quelque lumière sur la question; j'ai rempli mon devoir de sénateur, comme j'ai l'habitude de le faire, surtout quand il s'agit de lois aussi graves que celle qui est aujourd'hui soumise à vos délibérations.

PRESIDENTE. È chiamato a parlare il senatore Pinelli.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Non nascondo, o signori, la dolorosa sensazione che ho provato nel vedere che uomini onorandi per la loro canizie, autorevoli per cariche che coprivano e direi anche per il sacro ministero di cui sono rivestiti, nel farsi ad oppugnare il progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni abbiano trascorso in accuse e recriminazioni contro coloro che lo presentarono.

Il Ministero, credo, ha dato continuamente prova di moderazione nella lotta che è costretto a sostenere da più mesi. La longanimità, il silenzio dignitoso con cui tollera tutte le calunnie onde, fuori anche di questo recinto, fu fatto bersaglio da coloro che osteggiano il progetto, parava richiedere una pari moderazione da coloro che ci sono in questo recinto avversari.

Non sarebbe certamente mia intenzione, qualora volessi accettare la lotta sul terreno delle accuse e delle recriminazioni, di imitare cotale esempio. Accerto però il Senato che non mi mancherebbero le armi e che la materia non mi verrebbe meno. Ma io credo essere dovuto alla dignità del Parlamento, non che al sentimento della personale nostra dignità il non accettare questa lotta; quindi mi limiterò a rispondere semplicemente alle accuse, nè farò recriminazione di sorta.

L'onorevole maresciallo Della Torre, nell'esordire del suo discorso, si riferiva ad un fatto che ha già formato argomento di discussione in un altro recinto.

Egli ricordava la necessità in cui si trovò il Governo (nell'occasione in cui questa città era minacciata dalla invasione del colera), di occupare alcuni locali che si godevano da qualche comunità religiosa.

Egli disse che fu questo un abuso per parte dell'autorità governativa, che questo è un fatto che solo nell'anarchia potrebbe verificarsi, che in quel fatto vi è stata violazione della Costituzione e di ogni diritto di proprietà.

Veramente non mi attendeva che il maresciallo volesse darmi lezioni di costituzionalità; ma credo che abbia mal colta l'occasione.

Il Governo è investito del diritto, dico di più, ha il dovere tuttavolta che per necessità pubblica, per allontanare qualche calamità si presenti necessaria l'occupazione di un qualche sito, di una qualche proprietà, ha il dovere, io dico, ed un imperioso dovere di provvedere a tale necessità; se egli nol facesse, se egli permettesse che il male si aggravasse, certo egli sarebbe risponsabile dinanzi al paese delle conseguenze che ne potrebbero derivare.

Egli è innegabile che, se all'avvicinarsi del morbo asiatico non si fossero occupati alcuni locali per destinarli a coloro che ne sarebbero stati colpiti, il morbo avrebbe preso senza fallo proporzioni maggiori e la capitale sarebbe stata afflitta da maggiore calamità. A fronte dell'istante pericolo che cosa far dovea il Governo? Dovea provvedere il meglio che potesse, e provvedendo doveva anche avvisare al modo di risarcire coloro che venivano spossessati dei loro siti.

Quando non trattasi di proprietà possedute da individui, nel qual caso l'indennità vuol essere corrisposta in denaro, ma di proprietà spettanti a corpi morali, la sola indennità che possa dicevolmente assegnarsi alle persone appartenenti a tali corpi consiste nel procacciare loro un altro locale che possa servire agli usi a cui era destinato il locale occupato.

Il Governo, o signori, non mancò d'offrire ai religiosi Cistercensi ed alle canonichesse Lateranensi sufficienti locali in cui potessero ricoverarsi agevolmente. E non solo offrì quei locali, ma provvide ancora per l'indennità che equamente fosse loro dovuta; non mancò pure di fare le più vive istanze presso l'autorità ecclesiastica onde si accoiciasse a quei temperamenti che potessero conciliare i riguardi dovuti ai religiosi con le esigenze della salute pubblica.

E qui, posciachè sono tratto su questo terreno, debbo necessariamente a mia giustificazione dare lettura delle lunghe corrispondenze che si tennero tra il Governo e la autorità ecclesiastica, onde si conosca che il torto non fu certamente dal lato del Governo, ma, lo dico altamente, dal lato dell'autorità ecclesiastica, la quale ricusò qualunque offerta.

Ed è tanto più meritevole di essere notato il contegno dell'autorità ecclesiastica di questa diocesi, in quanto che in tutte le altre città dove fuvvi per parte del Governo domanda di occupazione di qualche locale tenuto da corporazioni, l'autorità ecclesiastica si prestò volontariamente alle esigenze del momento e non negò i debiti uffizi perchè i designati locali venissero immediatamente conceduti, e così il Governo non incontrò dal canto loro opposizione di sorta.

Ora, se il Senato me lo permette, darò lettura della richiesta che il Governo faceva e della risposta che otteneva dall'autorità ecclesiastica.

La prima lettera, in data del 9 agosto, che io scriveva al vicario generale di questa diocesi, era così concepita:

« Per la temuta invasione in questa capitale del morbo asiatico che da più giorni affligge altre città dello Stato, il sottoscritto guardasigilli aveva già annunziata al reverendissimo vicario generale della diocesi la probabile necessità in cui il Governo sarebbe trovato di designare alcuni degli edifici occupati da comunità religiose all'uso temporario di spedale, sia pei militari che pei cittadini.

« Il Consiglio di salute pubblica e le amministrazioni

a cui spetta di riferire in proposito e di suggerire al Governo i mezzi convenienti alla conservazione e tutela della salute pubblica, hanno difatti vivamente rappresentata la gravità del pericolo nascente dall'angustia attuale degli spedali militari, e la manifesta insufficienza dei locali già destinati all'uso di lazzaretti, avuto rispetto alla popolazione della città ed alla loro capacità e situazione.

« Ora che si sono già avverati nella città alcuni casi di colera (il Senato ricorda infatti che nei primi giorni di agosto, quando si facevano queste istanze, il colera aveva già incominciato a mietere qualche vittima in questa città), e temesi pur troppo la propagazione del morbo, il Governo del Re è strettamente obbligato a non ritardare di più i divisati provvedimenti.

« Gli edifici occupati da famiglie religiose che sono per ciò designate all'uso suddetto sono il convento dei Padri Domenicani, quello di Maria Vergine della Consolata tenuto dai Padri Oblati, il monastero di Santa Croce e quello delle monache Cappuccine.

« Quanto ai due primi il sottoscritto guardasigilli darà ai rispettivi superiori dei medesimi immediata comunicazione della presa deliberazione; ma quanto ai due monasteri è necessario che il superiore ecclesiastico della diocesi assuma il carico di dare i provvedimenti che occorrono perchè lo sgombero degli edifici e la traslocazione delle monache abbiano effetto pel giorno di sabato 12 corrente agosto.

« Il Governo del Re è veramente rincrescevole di dover costringere le prelodate comunità religiose e massimamente le reverende monache dell'uno e dell'altro monastero a sì grave sacrificio; ma egli deve per forza obbedire alla suprema necessità della salute pubblica, e punto non dubita che le stesse monache, apprezzando l'urgenza e l'imperiosità della circostanza, daranno con mite rassegnazione una bella prova di carità e di amore al paese.

« A tenore adunque della deliberazione presa dal Governo rimane stabilito che le reverende monache di Santa Croce e le Cappuccine lasceranno a disposizione del Governo sino a nuovo ordine i rispettivi edifici dei loro monasteri, e conseguentemente il signor vicario generale della diocesi è colla presente invitato a dare immediatamente le occorrenti disposizioni perchè le stesse monache sieno traslocate in altri monasteri dello Stato appartenenti alla loro religione, o dove meglio potrà combinarsi il loro soggiorno.

« Il Governo del Re provvederà perchè sieno rimborsate a chi di ragione le spese relative a tale traslocamento, e prevedendo pure che lo stabilimento delle monache Cappuccine in altri luoghi possa riuscir con maggior difficoltà, dichiarasi anche disposto di fare un equo assegnamento a quelle fra le stesse monache Cappuccine che colla debita autorizzazione eleggessero di vivere fuori del chiostro.

« Deve il sottoscritto aggiungere che il Governo provvederà eziandio perchè in tutte le chiese attinenti ai conventi e monasteri suddetti sia debitamente continuata la uffiziatura a comodo della popolazione e prenderà volenterosamente in proposito coll'autorità ecclesiastica, gli opportuni concerti.

« Attenderà frattanto dal reverendissimo signor vicario generale un pronto riscontro alla presente, ed insieme la assicurazione che le deliberazioni prese dal regio Governo saranno senza esitazione alcuna prontamente eseguite. »

Vi fu una lunghissima corrispondenza, dalla quale (per non recar tedio al Senato) appare che l'autorità ecclesiastica ricusò assolutamente di aderire alla richiesta.

Darò tuttavia lettura dell'ultima lettera, dopo la quale furono poi presi i provvedimenti per cui dovevasi l'onorevole maresciallo:

« Torino, il 15 agosto 1854.

« *Eccellenza,*

« Ho ricevuto ieri sera ad ora tarda il dispaccio del giorno, al quale riscontrando, giacchè V. E. non vuole che l'autorità ecclesiastica entri a discutere la giustizia, la legalità e l'opportunità della esecuzione della presa deliberazione di occupare i monasteri delle reverende monache Cappuccine e canonichesse Lateranensi di Santa Croce, io mi vedo in dovere di dichiarare che non posso nè direttamente, nè indirettamente concorrervi, e nel caso che Dio voglia permettere che colla forza venga violata la clausura monacale, sieno conculcate le leggi e soffocati i diritti sulla proprietà, sarò mio malgrado costretto di protestare pubblicamente a nome della Chiesa contro un tale atto.

« L'opinione pubblica giudica sin d'ora e la storia porrà poi meglio ancora in chiaro i motivi della differenza tra la ecclesiastica e civile podestà. Io lascio pure a V. E. la responsabilità della grave e funesta impressione che arrecheranno sull'animo delle religiose naturalmente timide, di cui altre si trovano colpite da gravi sebbene accidentali malattie, altre da abituali incomodi travagliate, altre in età provetta ed in istato di cronicismo, la violenza che loro venga fatta per espellerle dal loro asilo, gli insulti personali che non mancano in simili circostanze, non che del guasto e del derubamento che ne conseguita dalla repentina irruzione del pubblico nel monastero.

« Nel porgerle questo riscontro, ho l'onore di raffer-
marmi

« CELESTINO FISSORE, *Provicario generale.* »

E ciò perchè nella lettera precedente voleva l'autorità ecclesiastica discutere se fosse essenzialmente necessario per il ricovero dei militari e per il ricovero degli ammalati l'ampiezza di questi locali.

Ora io domando se il Governo poteva entrare in discussione su di tale argomento coll'autorità ecclesiastica, se non sia ufficio tutto proprio ed esclusivo del Governo di attendere a ciò che sia richiesto dalla salute pubblica anzichè sottoporre il suo giudizio all'autorità ecclesiastica; perciò il Governo rispondeva che della necessità dell'occupazione egli solo era il giudice competente e che non poteva entrare in simile discussione coll'autorità ecclesiastica.

Ecco i termini della risposta che il Governo fece in data 15 agosto:

« Il Governo è il solo giudice competente per apprezzare i bisogni della società civile e fare giusta stima delle circostanze dei tempi e delle opportunità delle misure che riguardino la salute pubblica.

« Le deliberazioni che egli crede di prendere per compiere quest'ufficio, siccome riflettono unicamente la sua responsabilità morale e legale, non possono essere dipendenti da altra autorità che vi sia estranea.

« Quindi da che il Governo, come già fu reiteratamente significato al reverende signor vicario generale, ha riconosciuto, nell'interesse della salute pubblica, urgente e necessaria l'occupazione dei locali attualmente destinati per

monasteri di Santa Croce e delle Cappuccine, la determinazione presa a questo riguardo non poteva e non può formare oggetto di discussione coll'autorità ecclesiastica.

« È questo un fatto proprio del Governo, di cui egli solo ed esclusivamente risponde.

« L'autorità ecclesiastica deve ritenere questo fatto come un caso di forza maggiore, sul quale non le appartiene di portar giudizio, e quindi, sottomettendosi all'impero delle circostanze, deve, a ragione della propria istituzione, secondare il Governo, all'effetto di rendere meno gravi le conseguenze della determinazione riguardante le monache, acciocchè sieno usate alle medesime tutti quei riguardi e quei temperamenti cui si profferiva e si profferisce ancora il Governo propenso. Ciò si deve dal superiore ecclesiastico non solo per rispetto al Governo, ma nell'interesse delle persone medesime che sono poste sotto la speciale di lui tutela.

« Altrimenti operando l'autorità ecclesiastica dà segno di voler riluttare contro la suprema autorità civile a cui deggiono sottomettersi tutti coloro che sono nello Stato, e di voler sollevare difficoltà e promuovere scandali. Ma la responsabilità di tutti gli inconvenienti che potrebbero per avventura derivare dalla forzata esecuzione delle determinazioni che il Governo fu in dovere di prendere e che intende certamente di mantenere, ricadrà sopra coloro che gli ricusarono quel concorso a cui nell'urgenza del caso non potevano ragionevolmente rifiutarsi.

« Perciò, la temuta violazione della clausura monacale e tutte le altre conseguenze cui accenna la lettera di S. S. reverendissima non ad altri che a lei sola dovranno imputarsi, poichè incumbendo a lei il dovere, ed avendo il mezzo d'impedire simili inconvenienti, vi si rifiuta senza ragione.

« Le disposizioni perchè sieno apprestati i locali necessari per ricevere le monache di cui dovrà operarsi il traslocamento sono date, ed il Governo ebbe testè l'avviso che il monastero d'Asti, segnatamente, trovasi omai allestito.

« Il guardasigilli pertanto, facendo pronto riscontro alla lettera del giorno d'oggi del reverendo signor vicario generale, deve aggiungere particolarmente che rispetto a quelle monache le quali, o per età o per infermità non potessero adattarsi al traslocamento, si avviserà all'uopo a quegli speciali riguardi che possa richiedere la loro condizione, purchè invece di persistere nell'assoluto rifiuto, voglia, chi debbe, accostarsi agli opportuni concerti.

« Si persuada quindi S. S. reverendissima che il Governo del Re non si lascia smuovere nè da minacce, nè da eseguite proteste, e che saprà all'uopo mantenere inviolati i diritti del potere civile e reprimere legalmente ogni maniera di scandali.

« Il guardasigilli ripete alla S. S. reverendissima i sensi della più distinta considerazione. »

Ora il Senato ha cognizione delle pratiche che il Governo fece presso l'autorità ecclesiastica, delle buone disposizioni che egli venne significando alla medesima onde usare i dovuti riguardi a quelle religiose che a ragione della salute pubblica dovevano essere traslocate altrove; ed io domando se, ciò posto, il Governo possa essere giustamente accagionato delle conseguenze, cui, non le disposizioni da esso date, ma l'ostinato rifiuto dell'autorità ecclesiastica venne a produrre.

Il Governo, lo ripeto, era nel suo diritto e nello stretto

dovere di provvedere, come fece, alla salute pubblica; egli doveva bensì avvisare al modo di indennizzare convenevolmente le persone che venivano ad essere spossessate dei loro locali; ma l'indennità doveva solamente consistere nel destinare loro altri locali; ed altri locali furono effettivamente offerti. Non fuvi dunque violazione nè di diritti individuali, nè di proprietà privata, nè di Statuto, poichè e dallo Statuto e dalle leggi il Governo riconosce la suprema missione di provvedere all'interesse della pubblica salute.

NELLA TORRE. La réponse que vient de faire M. le garde-des-sceaux donne à mon discours la forme d'une interpellation; je voudrais donc....

PRESIDENTE. M. le ministre n'a pas encore terminé son discours.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Dopo di avere in questo modo risposto all'accusa che si era personalmente e per un fatto particolare a me diretta dall'onorevole maresciallo, io entrò a discorrere sul merito del progetto; sarò per altro brevissimo, e mi riserverò, occorrendo, di prendere un'altra volta la parola. Sarò, dico, brevissimo, poichè io credo che le risposte date dagli onorevoli oratori che parlarono in senso favorevole al progetto a coloro che parlarono in senso contrario abbiano vittoriosamente risposto a tutte le difficoltà; nè mi pare che tali difficoltà siano cresciute pel discorso dell'onorevole maresciallo che ultimamente parlava. Se ho ben compreso il suo discorso, egli si limita a dire che il progetto in discussione offende i principii di giustizia, è contrario allo Statuto, e scorza le fondamenta della società; che questo è un progetto arbitrario, e che perciò vuol essere rigettato.

Per rispondere, o signori, a questo genere di argomenti, mi basterebbe il dire: che il progetto di legge è fondato sopra i principii immutabili della giustizia, ed è alieno da ogni maniera di arbitrii; che esso progetto è ben lungi dal violare lo Statuto, e lascia illesi i diritti di proprietà. (*Ilarità*)

Ma giacchè ho la parola, dirò poche cose, e mi riuscirà tanto più agevole il restringere in breve il mio discorso in quanto che a fondamento della giustizia e della convenienza del progetto mi basterebbe lo appoggiarmi all'autorità dei due membri dell'ufficio centrale, che furono i più decisi oppositori del progetto, essi che non vollero accettarlo in nessuna parte.

Discorrendo per verità la loro relazione, io trovo che essi ammettono nei termini i più espliciti ed in guisa da rinvolvere ogni dubbio, la necessità d'una più equa ripartizione dei beni ecclesiastici; essi riconoscono che è sommamente conveniente, e non solo è conveniente per lo Stato, ma per la Chiesa, che siano d'assai ridotte le corporazioni religiose: essi pure in ciò consentono, che è contrario ad ogni principio di giustizia, contrario ad ogni sentimento di equità che il bilancio dello Stato debba ancora comprendere quella somma di 928,412 lire, che nei passati anni veniva corrisposta per sussidiare il clero.

Era per verità impossibile che tali verità si ponessero in dubbio; era impossibile il negare la giustizia, la necessità d'una più equa ripartizione dei beni ecclesiastici. Mentre si veggono benefici con una rendita di oltre 100,000 lire, a fronte di altri benefici la cui rendita non arriva nemmeno alle 500 lire, è forse giusto, è forse consentaneo ai principii della religione che esista questa disparità fra i membri del clero? No certamente: perciò un provvedimento era necessario, e gli onorevoli membri dell'ufficio

centrale oppositori al progetto non poterono questa necessità disconoscere.

Parlando ora dei membri delle corporazioni religiose, è innegabile che il numero dei claustrali dell'uno e dell'altro sesso è sterminato; basti il dire che in una popolazione la quale non arriva a 5 milioni, il numero dei membri delle corporazioni religiose non si dilunga dai 9000. Cotesto numero è veramente eccessivo e fuori d'ogni proporzione, fattone il ragguaglio coi monaci degli altri Stati, anche i più cattolici.

Se parlasi poi delle 928,000 lire di cui si volle sgravare lo Stato, posciachè, fatta la ricognizione delle rendite della Chiesa, venne a risultare che eccedono l'annua somma di 12 milioni, sarebbe certamente ingiusto che le finanze dello Stato, già oberate da altre passività, dovessero ancora somministrare la somma annua di circa un milione pel mantenimento del clero.

Ma i membri dell'ufficio centrale nell'ammettere questa verità dissero di non poter consentire nei mezzi che il Governo propone per raggiungere l'intento. Essi dicono: approviamo il fine, ma vi neghiamo i mezzi di conseguirlo.

Prima di tutto sarebbe stato, a dir vero, desiderabile che gli onorevoli senatori i quali riconoscevano la giustizia dell'intento della legge, ma che dissentivano quanto ai mezzi proposti, ci avessero indicati quegli altri mezzi che a loro avviso fossero all'uopo i più confacenti.

Certamente l'ingegno e la dottrina onde sono forniti gli onorevoli oppositori avrebbero loro suggerito cotesti mezzi di ottenere l'intento; ma l'aver essi tralasciato di proporli induce a credere che i soli mezzi possibili siano appunto quelli che sono dal Governo indicati con questo progetto.

Nè la cosa può essere altrimenti, poichè i mezzi proposti si confondono collo scopo che la legge si propone; il quale scopo è dagli stessi oppositori giudicato giustissimo, epperò accettabile.

Ed invero, a che cosa intende il progetto, e quali sono i mezzi coi quali cerca di raggiungere il suo intento? Il progetto intende ad introdurre la più equa ripartizione dei beni ecclesiastici, imporre una tassa sopra i benefici che sono più largamente e doviziosamente provveduti affinchè la tassa ridondi a vantaggio di quei benefici i cui provvisti mancano perfino del necessario.

Ora io domando se questo mezzo non si confonda, non s'identifichi coll'intento che venne riconosciuto giusto dagli onorevoli oppositori.

E similmente per ciò che riguarda il numero stragrande di membri delle corporazioni religiose, qual altro mezzo si può immaginare più acconcio ad ottenere l'intento della loro riduzione, se non quello di stabilire che una parte delle corporazioni debba cessare d'avere una esistenza civile, contenendosi così la legge entro i limiti dell'autorità civile? Io vorrei che mi si indicasse in qual altro modo sia possibile la riduzione delle corporazioni se non si prescrive che il numero loro, come attualmente esiste, venga circoscritto entro i più angusti termini.

Infine, per ciò che ha tratto alla liberazione, allo sgravio delle finanze dell'annuo contributo di 928,000 lire, mezzo unico si è quello di procurare che con ciò che sovrabbonda ad alcuni beneficiati si venga al soccorso di quelli che sono in maggior bisogno.

Vede adunque il Senato che i mezzi proposti essenzialmente si riducono ad una più equa ripartizione, e per conseguente sono l'identificazione di quello scopo che gli

onorevoli commissari ammettevano essere giustissimo. Ma tuttavia respingono cotesti mezzi e l'insieme del progetto, dicendo che per esso non si può raggiungere intieramente quella più equa ripartizione di beni ecclesiastici a cui dobbiamo mirare; e che inoltre operando in questo modo si rendono forse più difficili le trattative colla Corte pontificia.

Io confesso che realmente in forza di questo progetto di legge non si raggiunge quella perfetta ripartizione di beni ecclesiastici che sarebbe a desiderarsi; ma tuttavia il Governo non andò più oltre, perchè volle contenersi entro i confini nei quali è ristretta l'autorità civile. Ma perchè non si può ottenere quella più equa e più perfetta ripartizione che è nei nostri voti, alla quale noi dobbiamo ognora intendere, dovremmo intanto astenerci persino da quel poco di bene che è in facoltà del potere legislativo di effettuare? Io non veggio ragione perchè, non potendosi fare il più, non si faccia il meno che è possibile.

Gli onorevoli oppositori respingono il progetto dicendo che non è perfetto.

Ammettiamo pure che non sia perfetto, ma almeno appagateri di ciò che è imperfetto se tuttavia, malgrado l'imperfezione, si ridurranno le cose ad una condizione migliore e meno difficile di quella in cui attualmente si trovano.

Io non seguirò passo passo i vari obbietti che fecero gli onorevoli membri dell'ufficio centrale, li ridurrò bensì a sommi capi, e farò di rispondere ad alcuni di essi.

Non risponderò alle obiezioni desunte dallo Statuto, perchè la risposta già fu data vittoriosamente. Non parlerò nemmeno degli ostacoli che si vollero sollevare argomentando dal diritto di proprietà, ed invocando l'articolo 25 dello Statuto, perchè dall'un canto mi pare evidente che qui non si tratti di violazione di proprietà, ma sibbene di un modo di ripartizione, e dall'altro mi sembra che gli onorevoli preopinanti e particolarmente l'onorevole senatore Mameli abbiano compiutamente distrutta qualsiasi opposizione. Dirò solo alcune cose per ciò che ha tratto alla giustizia del provvedimento relativamente alla soppressione di alcune comunità religiose.

Gli onorevoli oppositori dicono non esser giusto il provvedimento diretto a sopprimere alcune comunità religiose, salvochè risulti dimostrato che, o le corporazioni stesse di loro natura siano divenute nocive, o che i membri componenti le medesime abbiano coi loro atti recato qualche danno alla società civile. Invece io sostengo che non trattandosi di sopprimere le corporazioni religiose, ma solamente di togliere ad esse la personalità civile, debba essere sufficiente la disposizione che mira a questo scopo tuttavolta che venga a risultare che le corporazioni religiose non possano avere alcun diritto alla civile esistenza.

Noi distinguiamo, come fu avvertito, l'interesse religioso dall'interesse della società civile. Per l'interesse religioso sta che le corporazioni religiose possano avere la loro esistenza spirituale, che possa rispettarsi il loro vincolo spirituale, ma per ciò che ha tratto, non già alla loro esistenza spirituale, bensì alla civile, siccome il fatto della connessione di questa esistenza involge un privilegio, la conservazione di tale privilegio non può essere in altro modo giustificata salvo che a condizione che ne risulti un reale vantaggio a pro della società civile. Ma invece di una utilità qui esiste un danno, il quale consiste nel detto privilegio, per cui i membri componenti le corporazioni religiose divengono inutili alla società, si sottraggono ai

doveri che sono imposti agli altri cittadini, e di più i beni che sono concentrati nelle corporazioni religiose per essere beni di manimorte sono posti fuori del commercio.

Del resto io domanderei agli onorevoli membri dell'ufficio centrale, i quali limitano il diritto del potere civile a far cessare il privilegio alle corporazioni religiose nel solo caso che sia provato il danno che esse recano alla società civile, nel solo caso in cui sia dimostrato che i membri componenti questa società abbiano coi loro fatti demeritato e recato qualche pregiudizio, io domando: in qual modo vorranno essi che venga istituito questo accertamento, in qual modo, a loro avviso, si dovrà procedere per far cessare il loro privilegio? Vorranno essi che la cosa sia intesa altrimenti? Allora non sarà più l'oggetto di una disposizione politica, non sarà più l'effetto di una disposizione legislativa, ma sarà l'effetto di una sentenza.

Se la soppressione delle corporazioni religiose non dovesse essere l'oggetto d'un provvedimento politico, si dovrebbe istituire contro di esse una specie di processo giudiziario nel quale i membri delle stesse corporazioni dovrebbero essere ascoltati nelle loro difese, perchè non si potrebbe mai pronunziare una condanna senza ammettere la difesa.

Ora, è ella cosa possibile che si instituisca un giudizio di questa natura, è egli possibile il pronunziare una sentenza di questa sorta? Ma se questo non è un giudizio da commettersi ai tribunali, vorranno essi, gli onorevoli oppositori, che si faccia davanti al Parlamento? Suppongano che vi siano comunità religiose le quali abbiano recato qualche nocimento alla società, suppongano che vi siano membri di tali comunità i quali abbiano commesso azioni riprovevoli o nocive allo Stato, vorrassi che il Ministero venga a recare al Parlamento tali denunce?

E dato pure che il Ministero venisse a denunziare certe corporazioni religiose apponendo loro speciali colpe, il Parlamento vorrebbe forse condannarle senza ascoltarle? No certamente, perchè sarebbe lo stesso che pronunziare una sentenza, una condanna, senza ascoltare la parte accusata; e quando pure si dovesse sentenziare, io domando se sia possibile che in un Parlamento si venga ad istituire così fatto giudizio, se è possibile che il Ministero assuma la parte di accusatore, e che la parte accusata venga a presentare le sue difese.

Vedono dunque gli onorevoli avversari che questo mezzo è assolutamente inammissibile, poiché si verrebbe a convertire il Parlamento in una vera Corte di giustizia.

Non essendo dunque ammissibile questo mezzo, non vi può essere che un voto politico, voto cioè che deve essere manifestato tuttavolta che venga a risultare che le corporazioni le quali furono ammesse ad un'esistenza civile in contemplazione dei vantaggi che esse arrecarono alla società, non presentano più questa utilità.

Ora, quanto alle corporazioni di cui il Governo vi propone la soppressione, è indubitabile che attualmente non possono recare alla società civile alcun vantaggio.

Gli onorevoli membri della Commissione che combattevano in questa parte il progetto del Ministero, dicevano che si meravigliavano come il ministro guardasigilli nel presentare questo progetto di legge si sia unicamente occupato degli interessi materiali, degli interessi civili, e non abbia tenuto conto dei vantaggi religiosi che queste corporazioni indipendentemente dai vantaggi civili potevano arrecare. Ma, Dio buono! a questo io rispondo con le stesse ragioni che i membri dell'ufficio centrale adducevano.

nelle premesse della relazione riconoscevano la convenienza di ridurre le corporazioni religiose nell'interesse della società non solo, ma ben anco della religione.

Tra la società civile e la società religiosa non ci può essere differenza, perchè tuttavolta che i membri di questa non sono di vantaggio alla società civile, non riescono neppure vantaggiosi alla società spirituale, troppo intimi essendo i rapporti che corrono tra l'una e l'altra.

Io non proseguirò più oltre nella confutazione delle proposizioni che si fecero, ripetendo quanto accennava sul principio, chè mi riservo di ulteriormente discorrere quando avrò inteso altri oratori. Però prima di por fine al mio dire, rivolgerò una parola all'onorevole arcivescovo di Ciamberi, il quale nell'esordio del suo discorso diceva che questa legge ha l'apparenza di voler favorire i parroci più poveri, ma che i parroci ricusano assolutamente l'offerta, e che non vogliono essere sussidiati per effetto di una legge che contiene una manifesta ingiustizia.

Io veramente non so sino a qual punto l'onorevole arcivescovo di Ciamberi possa farsi interprete di tutti i parroci dello Stato, e possa dare una simile fidanza a loro nome, e senza apparente mandato. So bensì che qualche parroco ha protestato, ma non credo che tutti indistintamente i parroci abbiano la stessa volontà di protestare. Ma quando anche i parroci fossero tutti per avventura nell'intenzione di rinunciare al sussidio che loro venisse destinato in virtù di questa legge, io dimando se cotesta loro rinuncia potrebbe essere ammissibile, se potrebbe essere accolta dal Governo e dal Parlamento, e se potrebbe vincolare i parroci che fossero per succedere a loro.

Signori! La necessità di provvedere ai parroci più bisognosi non debb'essere considerata per rispetto ai soli individui; giacchè può succedere che la necessità di provvedere ai parroci abbia per oggetto l'interesse generale della religione dello Stato, perchè giustizia vuole che coloro i quali maggiormente s'affaticano per la cura delle anime siano, se non più largamente, almeno convenevolmente retribuiti.

Tralasciando un tale provvedimento vi saranno bensì dei parroci che attualmente per affetto ai loro doveri rimarranno in ufficio, ma difficilmente si troveranno in avvenire persone che siano per dottrina, per virtù e per costumi degne di tanto ufficio. Non è dunque nell'interesse degli individui i quali possono rifiutare per sè e non per altri, ma nell'interesse della istituzione che noi crediamo assolutamente indispensabile di provvedere al sussidio dei parroci. Emi duole di vedere un venerando prelado, al quale certamente sta a cuore il benessere della sua diocesi, al quale sta vivamente a cuore la cura delle anime affidate alla suprema sua direzione, mi duole, io dico, in vedere che egli si dimostri così poco sollecito della condizione di quei miserabili pastori i quali a mala pena hanno ciò che basti all'onesto loro sostentamento, e che certamente non possono nelle ristrettissime loro prebende trovare, non dirò, un degno compenso ai loro sudori, ma ciò che basti al loro sostentamento.

Ammesso anche per vero ciò che l'onorevole arcivescovo di Ciamberi venne annunziando, io non trovo tuttavia un argomento in ciò per respingere la legge, e tanto meno per dire che poco lodevole sia la dichiarazione che il Governo faceva nel presentare questo progetto di legge, di avere cioè in mira e sommamente a cuore la sorte dei parroci più bisognosi (*Bravo! Bene!*), perchè la condizione di sì rispettabili persone sta realmente a cuore non meno al Governo che al Parlamento. (*Bene! Bravo!*)

SCLOPIS. I membri dell'ufficio centrale verso cui si rivolsero più particolarmente le parole dell'onorevole signor guardasigilli si riservano di rispondere alle osservazioni emesse dall'onorevole signor ministro alla chiusura della discussione, ritenendosi da loro che per la chiusura di pareri che vi è nell'ufficio centrale, ogni frazione debba assumere la parte di relatore; riservandosi per conseguenza il diritto di parlare gli ultimi e di rispondere alle varie obiezioni che verranno in campo in questa discussione.

PRESIDENTE. La parola, come ho già avuto l'onore di dire, appartiene al senatore Pinelli.

PINELLI. Signori senatori, io considero la proposta fatta dal Ministero come un provvedimento atto ad iniziare una salutare riforma nelle condizioni temporali del clero di questo regno: riforma di cui sarebbe stato desiderabile che il potere spirituale fosse concorso ad accrescere i benefici nella sfera che a lui appartiene; ma che nei confini in cui vi è proposta si appalesa altrettanto legittima nella sua azione, quanto giusta nel fine cui tende.

Io non riguardo pertanto che come secondario l'interesse finanziario a cui tocca la proposta: mentre se lo Stato rimane esonerato da un carico esorbitante, non è con danno della Chiesa, è anzi con di lei utile, dacchè scopo del provvedimento è l'assicurare una miglior condizione a quella classe de' sacri ministri che per una strana contraddizione mentre è la più operosa è pure la più derelitta e mancante persino del necessario sostentamento.

È allo scopo pertanto della legge che si deve anzi tutto indirizzare la discussione, considerando che l'emendare i vizi esistenti nell'assetto temporale della Chiesa è non solo un diritto, ma un dovere dello Stato: dovere che in parte dipende da quel legame che la legge politica stabilisce tra Chiesa e Stato, e che si deve anzi tutto cercare di rendere rispettabile agli occhi della nazione. Ma dovere reso più stringente ancora dall'interesse sociale che la legge deve tutelare, e che trovasi leso dall'attuale stato delle cose.

Si scorge pertanto che la legittimità del provvedimento pel quale si chiede dal Governo il nostro concorso sussisterebbe indipendentemente dalla causa impellente che risulta dalle circostanze le quali si oppongono alla continuazione del carico che venne sin ora sopportato dalle finanze dello Stato.

Ma allorchando si pretende d'impugnare pur anco la giustizia di un tal motivo, e si ricorre agli epiteti più ingiuriosi, a quello in specie di usurpazione per respingere a nome del clero le proposte del Governo, non solo si dimostra uno zelo ben diverso da quello degli Atanasi, degli Agostini e degli Ambrosii, ma si pongono persino in dimenticanza i fatti che tolgono ogni apparenza di giustizia a somiglianti richiami: perocchè se una parte della somma che veniva stanziata nel bilancio dello Stato convertivasi in assegnamento a favore del clero della Savoia, non è già che ne sussistesse l'obbligo derivante dal Concordato del 1801, il quale dall'epoca del ritorno dei Reali di Savoia nei loro Stati cessava di esistere: ma unicamente per una ragione di equità che non permetteva di lasciar sprovvista quella rispettabile porzione del clero di un congruo assegnamento, mentre in altre provincie dello Stato la Chiesa era fornita di dovizioso patrimonio: ond'è che non fa che rendersi più evidente la ragionevolezza del divisamento che si tratta di adottare, d'introdurre cioè uno stabile e conveniente assetto nel temporale delle varie chiese dello Stato.

I principii che autorizzano simile divisamento, per quanto si tenti di disconoscerli, sono quei medesimi che formano il carattere della proprietà ecclesiastica, e che lungi dal porne in forse l'esistenza la mantengono, è la considerazione cioè dell'interesse morale, dell'interesse politico a cui serve una tale proprietà.

Ed in vero la Chiesa, sebbene distinta certamente per altri rispetti dalle ordinarie associazioni, non ha tuttavia diritti che ne differiscano in fatto di proprietà, se non per l'importanza dell'oggetto cui sono destinati i beni che le appartengono.

Non potrebbesi dare alla proprietà dei beni della Chiesa un diverso fondamento fuorchè risalendo all'istituzione divina della Chiesa medesima.

Or la Chiesa divinamente istituita è la Chiesa di tutto l'orbe, che non è circoscritta nè da spazio, nè da tempo, e di cui le singole Chiese sono parte integrante.

Ed ecco a che riesce la questione del diritto divino in fatto di dominio di cose temporali: ad una teoria cioè che la ragione ripudia perchè assurda; siccome in urto colle elementari nozioni del diritto di proprietà, ad una teoria che ripudiarono tutti i Governi, perchè un diritto che si esperirebbe dalle Chiese particolari, ma che riposerebbe sotto la tutela superiore della Chiesa universale, si risolverebbe in una superiorità territoriale per parte di questa.

Escluso questo sistema, conviene necessariamente ricorrere al principio di quella protezione non già esclusiva nè privilegiata, ma inerente all'indole del Governo civile, per cui riconoscendo esso l'esistenza della Chiesa nei limiti del proprio territorio mediante la capacità di acquistar beni, ne assicura la stabile durata.

Ma una tal protezione che risponde all'importanza del fine sociale della Chiesa, considerata ne' suoi risultati temporali, e indipendentemente dal fine suo superiore tutto spirituale, una tal protezione, io dico, non può andare accompagnata da quell'assidua vigilanza che si estende a tutta la sfera dei sociali interessi. Nè si detrae menomamente con tal principio alla dignità, nè alla libertà legittima della Chiesa, come avverrebbe qualora, invece di considerarla come la prima delle istituzioni sociali, si intendesse di formarne qualche cosa di analogo ad un pubblico stabilimento.

V'ha somma differenza tra una specie qualunque di ordinamento pubblico che per sua natura faccia parte dell'edificio politico, ed una istituzione sociale che ha il suo fondamento nei bisogni della natura umana cui è destinato a rispondere.

Ma sia pur quanto si voglia estesa la libertà che deve venir garantita alla Chiesa sotto questo aspetto, essa non può francarsi dall'impero della legge per tutti gli interessi ordinari che di sua natura ne dipendono, non può sciogliere quel legame che alla legge deve rannodare tutte le istituzioni che esistono nei limiti dello Stato.

La più semplice, la più ragionevole teoria, per mio avviso, si è questa, che formar si possa intorno ai possedimenti temporali ecclesiastici; nè vedo in che essa cozzì coll'intrinseco ordinamento della cattolica Chiesa: ma non è già, come amerebbe forse taluno di arguire, una teoria nuova: prescindendo da una estesa esposizione delle leggi dei codici Teodosiano e Giustiniano, con tanta profondità già fattasi da due egregi oratori, prescindendo dall'abbracciare la serie di quelle Costituzioni imperiali da Costantino a Leone e ad Anastasio, e da Anastasio sino a

Giustiniano, mi basta fermarmi su queste espressioni tolte dal capo 2° della Novella 7° di quest'ultimo imperatore, in cui la teoria di tutte quelle leggi, di tutte quelle Costituzioni viene così energicamente riepilogata:

« Neque enim multum inter se differunt sacerdotium et imperium, neque rei sacrae a rebus communibus et publicis: quum sanctissimis Ecclesiis omnes opes atque Status a munificentia imperatoris perpetuo praebeantur. »

Siffatte espressioni per essere rettamente interpretate non abbisognano che di quella fondamentale distinzione che io poc' anzi accennava tra il fine spirituale della Chiesa che per divina istituzione la rende indipendente affatto da tutte le podestà che sono sulla terra, ed i risultati temporali e morali che la collocano nel primo grado delle istituzioni sociali: e non occorre che di aggiungervi, per rendere compiuta l'interpretazione, se non quelle caratteristiche differenze che la scienza di moderni pubblicisti sa ben definire tra i vari Corpi morali che in sè comprende lo Stato. Ma il singolare si è che per dare alle rivelate espressioni della Novella di Giustiniano una perfetta coincidenza collo stato del patrimonio della Chiesa in Piemonte, non manca neppure il riscontro di quelle che si leggono persino nel Breve di Sua Santità Leone XII del 14 maggio 1828, così concepite:

« Haud mediocri perfusi sumus gaudio ex religiosissimi regis sensibus qui.... sinceram nobis suam voluntatem aperuit vel ipsis regni sui primordiis conceptam, velle se omnibus suarum ditionum Ecclesiis restituere quicquid ex earum censu supererat, quin lucri aliquid caperet ex ecclesiasticis bonis demanio addictis cum malis potius pro eo quo flagrat in religionem studio, e penu suo addere quantum sibi praestiterit ad ecclesiarum inopiam sublevandam. »

Avendo così Sua Santità chiaramente indicato su quale materia si aggirasse l'incarico della Congregazione dei cardinali che aveva deputata, ed a cui le finanze del regno di Sardegna con sì inaudita larghezza rassegnavano il minuto conto dell'ecclesiastico avere, *rationum tabulas quae nobis propositae fuere*, entrava a fare di sostanze somministrate dallo Stato medesimo quella distribuzione che avrebbe dovuto sbandire l'inopia da ogni ceto, da ogni ordine di ministri della Chiesa subalpina.

Le condizioni sono queste, o signori, questi gli elementi di quell'assetto di cose che si intenderebbe presentemente di far riguardare siccome fatto per escludere un'ingerenza qualunque che possa modificarlo dal canto del potere civile: ma che, se non m'inganno, ben piuttosto ampiamente giustificano la determinazione in cui già è entrato uno dei rami del potere legislativo, di emendarlo in un modo che sia confacente a quegli essenziali bisogni, che è duro il dirlo, ma è vero pur troppo, si sono non abbastanza in quella congiuntura considerati.

Del rimanente che i paragoni e le analogie possano servire a rischiarare la legittimità di quei provvedimenti cui può dar luogo l'assetto temporale della Chiesa, valga a dimostrarlo quel paragone che circa il diritto di possedere beni trovo istituito tra lo Stato e la Chiesa in una nota opera di monsignor Affre, di quell'esimio prelado la cui vita fu un insegnamento, la cui morte eroica formerà l'ammirazione della più remota posterità.

« A quel titre, dit' egli, l'Etat lui-même possède-t-il des routes, des places fortes des biens pour doter la Couronne? Si tout cela est nécessaire pour défendre l'Etat, pour le gouverner, pour entretenir d'utiles communications, il est

d'une nécessité non moins impérieuse de rendre la société morale et religieuse. »

Giustissimo è il paragone, ed io l'accetto in tutta la sua ampiezza. Appunto lo Stato non possiede tutte queste cose, se non perchè servono a que' grandi oggetti d'incolumità e di prosperità nazionale.

Quindi è che, acciò non siano mai rivolte contro il loro scopo, tutte queste cose sottostanno all'azione perpetua della legge. Ed in un paese come il nostro, dove la dotazione stessa della Corona riposa sovra una legge, io non concepisco che ci si venga a dire che vi esista corpo qualunque, o Chiesa, o clero che meglio si ami chiamarlo, il quale non riconosca l'autorità sovrana della legge.

È un'imperiosa necessità, ne convengo, che la società sia morale e religiosa; ma non lo sarebbe se un vizioso ordinamento nei beni temporali sconvolgesse la scala non meno dei vantaggi che dei doveri, coprisse d'un velo specioso l'inettezza e l'abborrimento dell'utile operosità; se per un mal inteso rispetto a quel sistema per cui a certi titoli ecclesiastici viene annesso il godimento di rendite cospicue, a certe corporazioni è attribuita una parte opima nei possedimenti ecclesiastici, il clero venisse a scadere nell'opinione, non di laici solamente di questa contrada, ma degli uomini religiosi di ogni nazione. Ciò interessa non meno la Chiesa che lo Stato, lo so, ma in siffatte circostanze non si addice allo Stato il restringersi nell'umiltà del fedele allorchè è tempo di esercitare virilmente quella autorità che gli compete, di prendere quell'iniziativa che gli spetta.

« En fait d'institutions religieuses, coal'illustre Portalis, il ne suffit pas de tolérer ce qui n'est pas mauvais; il ne suffit pas même de faire ce qui peut être bon en soi; il faut chercher ce qui est convenable » (1).

A più forte ragione adunque deve essere lecito di rimuovere ciò che si riconosce nocivo, e d'impedimento a conseguire il bene.

Ma è egli vero forse che vi si opponga il nostro Codice politico? Che esso sottragga alle leggi dello Stato non già l'azione soltanto del ministero spirituale della Chiesa, ma la mole tutta dei suoi materiali interessi? È vero insomma che lo Statuto appoggi quelle singolari pretese di cui si larga mostra fanno certe scritture che vanno per le mani di tutti, e più delle altre una che il Governo, fidente nella sua causa, sapientemente adoperò venisse con ogni agevolezza diffusa?

Certo non i termini dello Statuto autorizzano questa opinione. Essi dichiarano la religione cattolica romana sola religione dello Stato; gli altri culti essere tollerati conformemente alle leggi, ma non si estende con ciò l'azione della religione fuori della sfera che le è propria. Lo Statuto anzi su questo proposito più significa per quello che non dice che non per quello che esprime.

Infatti, se si avverte come nello Statuto siasi omissa quel successivo articolo per cui nel titolo preliminare del Codice civile il re si dichiarava protettore della Chiesa, assumevasi di promuovere l'osservanza delle sue leggi, e dava carico ai magistrati del regno di assicurarne l'osservanza, articolo rimasto perciò, senza il menomo dubbio, implicitamente abrogato, siccome abrogata ne rimase la competenza giuridica che vi si riferiva, ognuno scorderà esser manifesto che nome ed autorità di leggi più non pos-

sono avere oggidì che quelle che emanano o sono mantenute in vigore dai poteri costituiti. Ciò non scema già il rispetto ai principii dell'ordine morale e religioso; ma in quanto ai diritti, di qualunque natura essi siano, la fonte degli uni non può oramai essere diversa da quella degli altri, la fonte cioè del comune diritto sociale, nè possono quindi ammettersi diversità di condizioni di esistenza.

Era infatti quella un'eccezionale protezione che dava al nostro diritto pubblico interno un aspetto tanto singolare e diverso da quello per ogni dove invalso, senza distinzione di politico reggimento, che parlando della legislazione piemontese un illustre magistrato francese vivente, uno dei più chiari nomi dell'Accademia delle scienze morali di quell'istituto, stampava nel 1845 queste formali parole: « Si c'est là ce que l'on entend par la liberté de l'Église, il doit nous être permis de dire que c'est l'asservissement de l'Etat » (1).

Onde si scorge l'insussistenza e l'inanità della dottrina di certi canonisti, che sul fragile fondamento di siffatta eccezionale protezione fatta rivivere dopo lo Statuto, o come essi vanno dicendo, sul fondamento del dovere dello Stato verso la Chiesa, ci porgono edificanti dissertazioni a sostegno di irrazionali pretese.

Io mi meraviglio ben più, lo confesso, di certi ragionamenti che si leggono nella prima parte della relazione dell'ufficio centrale, e dove segnatamente muovesi rimprovero di illogica alla legge, insinuando come non si possa questo cansare da' suoi fautori fuorchè professando scopertamente quei principii che si osa dire aversi da loro più nella mente che sul labbro, quelli cioè coi quali procedette l'Assemblea francese dal 1789 al 1791.

L'insidiosa analogia manca assolutamente di verità.

La legge proposta non ha più che fare colla spogliazione del clero pronunciata da quell'Assemblea che non colla costituzione civile che per una maggiore aberrazione essa gli veniva imponendo, aberrazione però che non aveva propriamente tratto al temporale, ma bensì allo spirituale, cioè alla gerarchia stessa « La loi disposait de l'autorité spirituelle: elle en privait les uns pour la donner aux autres: elle disposait sans le concours de l'Église de ce qui n'appartenaient qu'à l'Église. » Così ancora quel chiaro accademico.

Non vi ha insomma nulla di più opposto alla spogliazione del clero che il cercare di consolidarne il patrimonio togliendo quegli sconci che pur troppo esistono nella sua distribuzione, ma non vi esiste una men profonda linea di demarcazione tra altri due argomenti che in quella stessa parte della relazione si tenta di confondere la teoria cioè rivoluzionaria sui voti, e l'inconcusso diritto che al contrario spetta al potere civile di sciogliere le associazioni. Si poco ci vuole a scorgere l'enorme differenza, che sarebbe abusare della sofferenza lo scendere ai particolari di tale dottrina, scevra affatto di quel lievito rivoluzionario che per entro vi vanno cercando gli onorevoli commissari, e basta a convincersene qualunque più elementare esposizione di tal materia, quale è quella che si rinviene all'articolo 4 (*Vœux*) del riputato repertorio del Merlin, che in tal parte non fa che ufficio di interprete del diritto anteriore alla rivoluzione.

Il timore di mettere il piede in fallo, quantunque salutare, non può mai, per mio avviso, giungere sino al

(1) *Exposition des maximes et règles consacrées par les articles organiques. — Discours, rapports et travaux inédits sur le Concordat de 1801, Paris 1864.*

(1) *De la législation religieuse en France, introduzione del visconte Federico Portalis all'opera dianzi citata: Discours, rapports et travaux inédits, etc.*

anto di confondere ciò che essenzialmente è distinto, nè far travisare il vero aspetto delle cose: locchè mi sia cito il dirlo, in quella relazione succede persino negli oggi tributati all'andamento per lo innanzi tenuto nelle relazioni tra la Chiesa e lo Stato, e a quegli ordini di pubblici funzionari che vi contribuivano.

L'ordine della magistratura è stato certamente per lo passato, come io spero che lo sia ancora, fedele custode delle leggi stabilite, di cui non ha mai tradito lo spirito, è stato di particolarmente meritevole per la saggia, non meno le ferma resistenza opposta a tendenze che miravano ad accrescere senza misura i già troppi inconvenienti. Ma l'incendio dalla magistratura meritato non toglie che vi fosse non fosse il sistema che durava in vigore; di considerare quali leggi dello Stato deplorabili risultati della confusione dello spirituale col temporale. Poco felice era nella condizione di cose, per cui diuturni si rendevano i conflitti: quella condizione di cose per cui ben 31 concordati si novarono nel giro soltanto del secolo o trascorso: nel periodo di questi ultimi quarant'anni due altri non erano pregiudizievoli convengni; quello testè rammentato il 1828, per cui si riconosceva alla Chiesa una ragione che non aveva di domandare alle finanze, cioè allo Stato, a conto di cose che la ineluttabile necessità di politici avvenimenti aveva rese irrettrabili, e che riposavano persino sotto la sanzione dei rinnovati antichi ordini demagogici che furono riguardati sempre come il palladio della nazione. E d'altro canto si accettava quale un compenso tanti sacrifici un'insussistente concessione per l'assoggettamento dei possessi ecclesiastici a pubblici tributi.

L'altro convegno poi, quello del 1841, aveva per effetto le tre vescovi, qualunque pur fosse l'enormità del reato, avevano balia di arrestare il braccio di tutta la magistratura.

Tolga il cielo che io incolpi le intenzioni degli uomini morali che vi cooperarono in qualunque modo, o che mi uggia una parola meno che riverente ai sovrani che procurarono quegli accomodamenti. Troppo oltre si era già ascerso in quel vizioso sistema, che pare non cessi ancora a vagheggiare, di non tener conto dei grandi avvenimenti che avevano mutato faccia alle relazioni tra Stato e Chiesa, che ne potessero emergere, senza un gagliardo ma legittimo sforzo, da tanta depressione del potere civile. Ma da se si pone una specie di sfida alle convinzioni sinceramente cattoliche, io lo dichiaro apertamente, siccome la convenzione del 1841 non fu da tanto di impedire il ritorno alla vera legalità in fatto di ordini giurisdizionali, non m'impedirà maggiormente l'operato antecedente dal por mano a forme santamente riparatrici a norma di evidenti bisogni.

Ci autorizzerebbero piuttosto le osservazioni prese in nome a rivolgere a quella relazione il rimprovero d'incongruenza, allorchè professando in ordine ai beni di chiesa principio che la proprietà ne spetta ai singoli ecclesiastici abilitanti, si viene poi alle stesse e medesime conclusioni se si traggono dal principio opposto: Ci autorizzerebbe a somigliante risultato a domandare a quegli onorevoli embri se pensino forse che tra le aberrazioni di un'epoca le opinioni reazionarie che vi fanno contrasto, non vi resta qualche cosa di meglio delle une e delle altre.

Non può maggiormente ammettersi quell'espressione di *materie miste*, riferita alla questione attuale, siccome avente un significato rigorosamente limitativo del potere civile, addove invece nel senso che più comunemente si adopera l' denominazione di *materie miste* oggidì si riferisce essa certe parti dell'ordinamento ecclesiastico, le quali diret-

tamente riflettono l'esercizio dell'autorità spirituale; ma in cui tuttavia, per esservi indirettamente interessato il corpo sociale, il potere civile ha diritto di intervenire: siccome vediamo accadere in paesi a noi vicini relativamente all'età prescritta per l'ammissione agli ordini sacri, od a certe dignità ecclesiastiche, nella benedizione da non darsi all'unione coniugale prima che siano adempite le civili solennità ed altri cosiffatti punti che toccano in modo essenziale ai limiti rispettivi delle due podestà.

Riferita poi tale espressione di *materie miste* al temporale, essa ha tutt'altra significazione, relativa piuttosto a questioni di amministrazione, quali sarebbero unioni o divisioni di beneficii cui il diritto canonico e gli usi del paese possono servire di norma, ma che di sua natura sono subordinate e dipendenti da un certo stato di cose che considerazioni più gravi possono costringere il potere civile a modificare, soprattutto allorchè si tratta di fondazioni non aventi unita giurisdizione di sorta nè di foro esterno, nè di foro interno, che è ciò che s'intende per cura d'anime.

Del rimanente il citare l'autorità del Vivien e di altri scrittori delle ultime epoche è del tutto fuor di proposito, se si riflette allo stato in cui il temporale della Chiesa è stato ridotto dalla legislazione di quel paese: talchè per questo come per altri rispetti la massima dei temperamenti non può mai aver per effetto di attuare influenze in generale nocive allo Stato: ma bensì di assicurarli i benefici dell'azione salutare della religione e dei suoi ministri.

Da quei consigli e da quelle dottrine ne risulterà tutto al più una ragione di convenienza, un motivo per aprire pratiche di conciliazione, negoziati diretti al mero scopo di concertarsi ed intendersi. Ma non veggo che nè dal signor Vivien, nè da altri sia mai stato insegnato l'abbandono per parte dei poteri politici dell'autorità loro confidata dalla Costituzione pel semplice motivo che l'accordo, quantunque in buona fede ed a più riprese tentato, non sia punto riuscito.

Lo ripeto, lo Statuto suona emancipazione, non nelle materie religiose, ma nelle materie di Stato che toccano alla Chiesa. Questo è il dono, fra gli altri non il meno pregevole e che giova sperare non perituro, fattoci dalla grande anima di re Carlo Alberto, il quale fin sino all'ultimo fedele all'aurea sentenza che riformare è conservare. E noi, fedeli alle giuste tradizioni e della nazionale rappresentanza e della nazionale magistratura, noi, o signori, non falliremo ad una sì alta e nobile missione.

È tempo che la discussione si rivolga sui mezzi messi in opera nel progetto di legge per raggiungere il fine di cui si è ampiamente dimostrata la legittimità. Discussione, della quale formano punto essenziale gli effetti legali dell'ideata riforma in ordine alla proprietà de' singoli stabilimenti e corporazioni ecclesiastiche.

Per quanto sottile sia l'arte studiata per immedesimare tal proprietà coi corpi stessi che ne sono possessori, il più semplice buon senso pone in evidenza che sotto il principio di proprietà, cardine della giustizia sociale, si vela una questione di capacità e di esistenza dei corpi stessi che è sempre per sua natura nel dominio della legge.

Estraneo pertanto si rende all'assunto quell'articolo 29 dello Statuto di che si mena tanto rumore, giusta il quale tutte le proprietà senza alcuna eccezione sono inviolabili.

Qualunque sia la genesi di tal dichiarazione trascritta dalla Carta francese, ove stava non già a difesa dei corpi od associazioni, ma degli individui, e contro le intraprese di un partito reazionario, si accetti pure in tutta la sua

ampiezza il principio, ma non se ne esageri l'applicazione danno del principio stesso. Nulla si guadagna in fatto di stabilità di politiche guarentigie con interpretazioni siffatte che ne rendono forzata l'applicazione. L'articolo parla di proprietà, cioè di beni posseduti, i quali sinchè legittimamente lo sono, gisciscono delle prerogative in comune assicurate, senza distinzione della provenienza d'essi beni. Ecco il pretto senso della formola, la quale non esclude la differenza tra i possessori che non possono certamente mettersi tutti ad uno stesso ragguglio. Perciò quantunque in faccia a quell'articolo 29 dello Statuto sparissero tutte le differenze di beni in riguardo all'inviolabilità di loro proprietà, fu necessaria la legge del 5 febbraio 1850 per fare che rimanesse abrogata la speciale incapacità di possederne di quelli che fossero posti a minore distanza di cinque chilometri dai confini, stabilita dall'articolo 28 del Codice civile quanto agli stranieri.

Quali sieno i diversi possessori e quale in genere la loro capacità non è all'articolo 29 dello Statuto che bisogna domandarlo, bensì agli articoli 25 e 418 del Codice civile, ma non già agglomerando tra loro questi possessori, come si tenta di fare, ma mantenendone distinte, siccome la legge intende, le giuridiche capacità.

Per quanto si esalti infatti questa personalità civile, di cui nel primo di detti articoli si fa dono, persino alle società autorizzate dal re, che possono avere la più effimera esistenza, non vi sarà coscienzioso giurisperito che ammetta potersi a tale persona adattare il principio consegnato nell'articolo 18 dello stesso Codice, giusta il quale ogni suddito, ogni individuo, cioè, gode dei diritti civili, salvo che per proprio fatto ne sia decaduto. I corpi, eretti in persone, non acquistano quella morale imputabilità che li rende giudicabili in ordine alla loro vita civile, al qual punto però si è inteso persino chi si argomenterebbe di spingere la cosa, richiedendo, con esempio non più udito in veruna o antica o moderna legislazione, che si dovesse instituire non so quale indagine giudiziale quando si tratta di sopprimere alcuna comunità od ente religioso.

Nè tampoco, invocando certe speciali ragioni d'analogia, si potrebbero tali enti fittizii pareggiare ai minori per indurne quella assoluta inviolabilità. Ascoltiamo Savigny, non sospetto certamente di tenerezza per lo spirito d'innovazione, il quale nel suo dotto corso di diritto romano così si esprime:

« Pour nous les personnes juridiques ne sont que des sujets capables de posséder; j'emploie l'expression *personne juridique* opposée à *personne naturelle*, c'est à dire à l'individu, pour montrer qu'elles n'existent comme personnes que pour une fin juridique. »

Dopo aver dato questa definizione alle persone giuridiche, in opposizione alle naturali ed applicabile alla diversa loro specie, indica il Savigny queste differenze nei seguenti termini:

« Les unes ont une existence naturelle ou nécessaire, les autres *artificielle* ou *contingente*. Ont une existence naturelle les communes, les villes et villages dont la plupart sont antérieurs à l'État, du moins sous sa forme actuelle, et qui sont les éléments constitutifs de l'État. Leur qualité de personnes juridiques n'est presque jamais douteuse. — Ont une existence *artificielle* ou *contingente* toutes les fondations ou associations auxquelles on donne le caractère de *personne juridique*. »

Ogunque capisca la forza dei termini *artificiale*, *contingente*, ne può di per sé dedurre l'indole della vita di

atali giuridiche persone; nondimeno, procedendo nella via di una maggiore specificazione sulla esistenza delle associazioni o corporazioni in particolare, ecco come il chiaro giureconsulto toglie su tale punto ogni ambiguità:

« Les personnes juridiques peuvent être dissoutes par la décision seule de l'autorité, malgré la volonté de ses membres, si elles viennent à compromettre *la sûreté* ou *les intérêts* de l'État. Des classes entières, des corporations qui prennent une direction dangereuse peuvent être abolies à la fois, c'est à dire par une disposition générale » etc (1).

Come ben si vede, nessuno secondo questa teoria, è costituito giudice non dei motivi solo di sicurezza, ma si noti, di interesse dello Stato, fuorchè l'autorità legislativa che deve pronunziare: anzi questa propriamente non è necessaria se non quando si tratta *de classes entières de corporations*.

E Domat, il rappresentante della scuola cristiana nel diritto, non si esprime diversamente:

« Les communautés des villes qu'on appelle *corp de ville*, les *corps des Universités*, les *Chapitres*, les *monastères* et autres sont des assemblées de plusieurs personnes liées ensemble pour de certaines fonctions qui se rapportent à un bien public; comme il ne peut y avoir de *corps*, ni de *communautés* sans la permission du prince, et qu'elles se rapportent toutes à quelque bien public qui les fait dépendre en partie de la police temporelle, ces deux considérations font que les communautés, même ecclésiastiques, sont comprises sous le nom des communautés dont on traite. »

Anche questo autore non vedo che ad altri deferisca l'autorità di valutare il ben pubblico, a cui l'esistenza dei singoli corpi si riferisce, fuorchè al potere politico.

Prescinderò dal dilungarmi intorno al già rammentato articolo 418 che sotto la rubrica *Dei beni relativamente a coloro che li posseggono*, enuncia quella diversità di persone giuridiche o corpi morali che la legge riconosce appo noi, e non mi soffermerò che un istante su quei due successivi articoli 433 e 436, di cui si fa testo pure a tante interpretazioni, il primo dei quali dice consistere i beni di chiesa nei singoli benefizi od altri stabilimenti ecclesiastici; il secondo, che questi beni non possono essere amministrati ed alienati se non nelle forme e colle regole che loro sono proprie.

Queste forme e queste regole sono, non v'ha dubbio, le forme e le regole determinate dal diritto canonico: ma qui, come ognun vede, si parla di amministrazione, come si parla di amministrazione nel successivo alinea concernente le opere pie e pubblici stabilimenti laicali. E che altro da noi si sostiene se non che il diritto canonico essere un corpo di regole che determina il modo di amministrazione, nelle relazioni specialmente dei possessori, ossia provvisti, colle autorità gerarchiche od amministrative ecclesiastiche? Ma estendere oltre a ciò il concetto del diritto canonico, per inferirne limitazione all'azione della legge nella sfera del proprio interesse sociale, non è minor assurdo di quelli che si sono già combattuti precedentemente. So che si pretende ciò definire con una parola, dicendo che si tratta di disciplina ecclesiastica: ma non ignoro neppure che più si estende questo concetto di disciplina, più si aberra dalla vera e propria disciplina della Chiesa per trapassare in un ordine di cose affatto provvidenziale e contingente; come si aberrerebbe di fatto riportando alla vera e propria fonte

(1) *Traité de droit romain*, §§ 66 et 69.

della disciplina l'eruzione dei benefici, a cagione d'esempio, poichè tale istituzione dapprima, come ognuno sa, meramente eccezionale di quegli antichi *precarii* che si concedevano a chiese rurali od anche a monasteri, a chierici benemeriti e a peregrini, non si generalizzò che contro lo spirito dei canoni e non vestì la forma attuale che ad imitazione dei veri benefici, ossia feudi, dei quali altresì è noto come la nostra giurisprudenza serbasse l'analogia nelle regole proprie delle enfiteusi ecclesiastiche. La quale aberrazione dalla primordiale istituzione fu per qualche tempo la fortuna dei monasteri, cui si amò di preferenza di arricchire per quella immagine di primitiva disciplina serbata almeno nel godimento in comune dei beni: e non doveva poi toccare che a noi di sentire data la taccia di socialismo e comunismo ad una legge perchè contraddicente ad istituti che appunto ne tengono più d'ogni altro l'impronta. Ma il vero si è che alle condizioni necessarie della vita ecclesiastica non più si confanno i primi di questi istituti, cioè i benefici, che allietano la vita dell'individuo sciogliendolo da rigorosi legami che non i secondi i quali lo annichilano compiutamente per assorbirlo nell'ente della comunità.

Un'ultima osservazione ancora sul significato di quell'articolo 433 poc'anzi citato, ed è questa: che l'organizzazione che esso presenta della proprietà ecclesiastica, sciogliendola dalla personalità, dirò così, collettiva, per ridurla alle personalità singole ivi contemplate, non può avere, come erroneamente si pretende nella già citata relazione, la conseguenza di assicurare allo Stato la successione nei beni esclusivamente nel caso di vacanza per soppressione de' corpi avvenuta per autorità pontificia; egli è evidente che a ciò avrebbe bastato il diritto sui vacanti annoverato fra i regali della Corona, e non era necessario di costituire le singole case religiose come in generale ciascun beneficio od altro stabilimento, in tante persone giuridiche distinte; se si operò tale sminuzzamento, che può si accorda colle dottrine de' canonisti puri, si ebbe per mira appunto di agevolare la vigilanza del potere civile sull'andamento della proprietà posta in loro mani e richiamarla occorrendo alla sua destinazione; azione che l'autorità civile deve poter esercitare sovra una persona giuridica creata da sè, e non già su quella che non sarebbe da lui dipendente, come sarebbe l'ordine o congregazione ecclesiastica considerata in generale.

Sarebbe egli ciò che quegli onorevoli commissari chiamano « addentrarsi in una confusione di cose, guastare le relazioni tra l'una e l'altra podestà? » Ma sinchè non si fa che trasferire la dote da corpi che notoriamente non sono considerati come necessari all'ecclesiastico ordinamento, o da istituzioni della tempra dei canonicati delle Collegiate ad un'altra parte dell'ecclesiastico ordinamento che pure canonicamente esiste, ed in cui si manifesta vera penuria, io non veggio che nulla si ponga in essere che valga in futuro a guastar l'accordo fra le due podestà.

Dicasi piuttosto che se non vi fossero di mezzo certe circostanze che impedissero questo accordo, spingendo al sostegno di inammissibili gravami, il predivisato intento non potrebbe a meno di venir apprezzato siccome eminentemente pio, eminentemente saggio.

Non mi pare di avere pertanto a trattenermi maggiormente in appunti fatti al progetto di legge nella relazione, ma ben piuttosto su quelli che merita quella specie di controprogetto, sebbene non precisamente formulato, che in altra parte della stessa relazione si racchiude.

Un tale controprogetto, che si sorregge in parte coll'opinione di un membro che respinge il principio della legge, in parte coll'opinione di due che dichiarano ammetterlo, disconosce però essenzialmente, almeno io lo temo, il principio stesso su due punti importanti quanto alle comunità religiose.

Il primo, quello dello scioglimento della vita claustrale ne' conventi dichiarati nel progetto del Governo aboliti, e pei quali invece non si farebbe che pronunziare la devoluzione delle rendite alla Cassa progettata.

Il secondo riflette i conventi che, non esclusi assolutamente dalla soppressione, formano oggetto però di speciale disposizione nell'ultima parte dell'articolo 1° del progetto stesso, ed i quali secondo il pensiero di quegli onorevoli commissari sfuggirebbero totalmente all'azione della legge.

Giusta quel divisamento inoltre rimarrebbe pur anche incerta l'abolizione dei benefici semplici e dei Capitoli delle chiese collegiate, che anzi al paro dei membri che espressero la loro opinione nella prima parte della relazione vi si dichiara pure contraria quella del membro della Commissione che si accosta in altri punti ai due altri.

Ma la devoluzione stessa delle rendite dei conventi si presenterebbe ancora sotto una forma alternativa, per una ulteriore divergenza circa il modo di effettuarla, cioè o di un assoluta devoluzione del patrimonio stesso del corpo morale col carico di pensioni da corrispondersi, o di un contributo sugli istituti più abbondanti di rendite che lasciasse loro intatta quella rendita complessiva cui rileverebbero le pensioni di ciascuno dei membri della religiosa comunità.

Qualunque di questi due sistemi prevalessa mi sembra che sia disconosciuto il principio che informa il progetto di legge; giacchè se continua nella sua forma attuale la vita claustrale, sarebbe un nudo nome l'abolizione della personalità civile di tali istituti; perocchè supposta una qualche determinazione successiva che facesse cessare quel provvedimento che colpirebbe esclusivamente le rendite, risorgerebbe nel suo primiero essere la personalità stessa civile, sinchè almeno uno esistesse dei membri della comunità.

A più forte ragione poi quelle corporazioni che non avessero rendite atte ad essere colpite, ossia la maggior parte di quelle comprese nell'ultima parte dell'articolo 1° del progetto del Governo non incontrerebbero modificazione di sorta.

I due onorevoli commissari autori della proposta convengono in vero che quanto a questi istituti sarebbero solo in parte scemati i motivi che determinarono la proposta del Governo, ma come intendano essi di rispettarli, anche solo in parte, io non lo vedo.

Nè per avventura a francheggiar da questi appunti il controprogetto varrebbe l'argomento che già nella prima parte della relazione si trova invocato, che cioè giusta le dichiarazioni fatte a nome del Governo, si riconosca la facoltà che avrebbero i membri delle comunità abolite di rinnirsi insieme sotto quelle regole che meglio stimino.

Somigliante facoltà, esperibile da ciascun membro restituito alla vita civile, nulla ha di comune con l'esistenza di sua natura perpetua di enti che per mutare di individui non cessano d'essere gli stessi: di corpi, dei quali gli uni, cioè la congregazione d'uomini, tra altri inconvenienti sono d'inciampo ad un'equa distribuzione del ministero ecclesiastico a norma dei bisogni; le altre, cioè le comunità di donne, per gli anacronismi dei loro istituti, formano un ostacolo a quella successiva trasformazione che le vocazioni

stesse religiose ricevono dalle attuali condizioni sociali. Per convincersi di tal verità basti osservare che grazie alle prudenti cautele che circondano in Francia l'ammissione delle associazioni religiose di donne, giusta il disposto dalla relativa legge del 1825, neppur uno forse videsi colà riprodursi di quei caduchi istituti della cui conservazione sì gelosi si mostrano, nè so perchè, gli onorevoli membri dell'ufficio centrale.

Quanto alle case d'uomini, poi si sa che solo in virtù di una legge può seguirne l'ammissione: e questa legge per la restituzione dalla vita claustrale non sembra aver trovato sin ora patrocinatori.

Ma forse che non da tenerezza per gli istituti, ma dalla mira di giovare ai loro membri saranno guidati gli intendimenti degli onorevoli commissari, nell'agevolare come essi si esprimono, l'adempimento dei voti emessi? Non è già ai muri che può intendersi aderente la vocazione, essa in molta parte dipende dal regolare organismo della comunità. Fatela inquilina in casa non sua, o imponetele anche solo forzati contatti esteriori, avrete alterato l'andamento di questi istituti, avrete sparso per entro ai chiestri un cupo scoraggiamento, di cui gli animi vostri, o signori, meglio che io non potrei esprimere, sapranno valutare le conseguenze.

Io voto adunque pel progetto di legge senza modificazioni.

PRESIDENTE. È chiamato a parlare il senatore Luigi di Collegno.

DI COLLEGGNO LUIGI. Signori senatori, sul merito intrinseco della legge proposta nulla avrei da aggiungere alle considerazioni a voi prima d'ora contr'essa legge rassegnate, le quali esponendovi io sperava aver compiuto per questa parte l'ufficio mio. Se non che la relazione dell'onorevole guardasigilli distribuitaci in seguito mi muove a sottomettermi altre osservazioni tanto più gravi a mio giudizio, quanto più le questioni di principi sopravanzano per l'importanza loro ogni questione circoscritta alla sola applicazione dei principii medesimi.

La relazione con cui ci si presentava la nuova legge, mentre ci rimanda con forma, a parer mio, poco parlamentare, alle ragioni discusse in altro ramo della legislatura, le riassume poi in brevi parole sostenendo la competenza, l'intrinseca giustizia e l'opportunità della legge discorsa.

Di competenza e d'opportunità non parlerò, chè in materia di spirituale giurisdizione non potendoci noi accordare alle massime sulle quali si fonda il Ministero, gli argomenti suoi si risolvono per noi in mere petizioni di principio.

Io mi glorio, come voi tutti vi gloriate, o signori, di appartenere come cattolico alla spirituale milizia che è la religione di Gesù Cristo. In essa nella qualità mia di semplice fedele tengo il posto di soldato e nulla più. Qualunque fosse in me il corredo di scienza e di dottrina, la quale ben so quanto mi manchi, non basterebbe tuttavia per darmi diritto d'uscir da quell'ultimo rango nel quale l'ufficio di soldato è ricevere dai suoi superiori la direzione e gli ordini, non mai sindacarne la ragionevolezza e l'opportunità. Quel che tra le rivoluzioni politiche sono nell'esercito le *baionette deliberanti*, il sono nel seno del cristianesimo gli uomini di giudizio privato, e laddove per le prime gli animi si dispongono alla ribellione, pel giudizio privato sostituito alla sommissione verso l'autorità si prende l'avviamento verso l'errore e lo scisma.

Io qui non tacerò, a costo eziandio di digredire alquanto dal mio assunto, come non abbia potuto ieri non ammirare

i modi ossequiosi e riverenti verso il capo supremo della cristianità, coi quali due onorevoli nostri avversari esprimevano l'opinione loro favorevole alla legge proposta, cercando corroborarla con quella erudizione che li distingue per testi de' Santi Padri, e per fatti particolari di alcuni Sommi Pontefici, non che con mentovare il re di Francia San Ludovico quale autore della Prammatica sanzione. La quale ultima allegazione io per verità non potrei accettare in verun modo a fronte delle gravi obbiezioni mosse in proposito dal francese Tommassino e delle osservazioni messe innanzi contro la realtà del fatto da quel sommo critico non meno che dottissimo Pontefice che fu Benedetto XIV (*De Serv. Dei beatif. et Beat. Canonis* L. III, c. 36, n° 15). Ma senza istituire qui particolarizzata discussione su testi e su fatti isolati suscettivi di diverse interpretazioni, a me basta sapere che al solo Pietro è affidato l'ufficio di pascer colle sane dottrine il greggio di Cristo e di confermare in esse i suoi fratelli. E quando odo la voce di Pietro vivente in Pio, non so qual altra parola io possa usare come cattolico se non quella di Girolamo a Damaso: *beatitudini tuae, idest Cathedrae Petri, consocior.*

Rinunziando pertanto a dir più oltre della questione di competenza e di opportunità, mi fermerò a quel che ha tratto alla giustizia della proposta legge, anzi più ristrettamente all'argomento col quale l'onorevole guardasigilli prende a sostenere giusto il progetto che da noi desidera approvato.

Dopo il molto che fu detto e scritto con robustissimi argomenti da coloro che la legge impugnavano in nome della giustizia, potrebbe parere malagevole cosa spiegare come da un principio medesimo si giunga a due illusioni al tutto opposte, talchè dagli uni si rigetti per amore di giustizia ciò che in ragione di giustizia altri sostengono doversi accettare. Ma ogni difficoltà scompare ove si osservi come nel testo della relazione tutt'altra idea della giustizia ci si dia da quella universalmente fin qui ricevuta.

Non siete voi, onorevoli senatori, ai quali io debba ricordare come la giustizia fu sempre riputata *volontà costante e perpetua di rendere a ciascuno ciò che gli appartiene.* La quale tradotta dall'abito in atto, impone ad ogni uomo rispetto inviolabile per li diritti altrui, di modo che nulla egli faccia che questi diritti offenda. E dove sia persona rivestita di qualche autorità, giustizia le prescrive inoltre il dovere di adoprarsi a tutto studio acciò quei diritti nè anco da verun altro non siano offesi. Ed è dovere questo che, strettamente imposto ai governanti, qualunque sia la forma a cui si regge lo Stato, corre più severo ancora dove le istituzioni politiche più larga copia di diritti concedono ai governati, e per la custodia di quei diritti addossano maggiori obbligazioni ai reggitori della cosa pubblica.

Cotale ufficio corre a noi pure, o signori, per la parte assegnataci dal reggimento rappresentativo nella formazione delle leggi, nè potremmo senza prevaricazione consentire a nulla che in verun cittadino menomi i diritti di proprietà, di libertà individuale, di associazione e di politica eguaglianza guarentiti dallo Statuto fondamentale. Di che consegua che a persuaderci la giustizia de' provvedimenti proposti in oggi dai consiglieri della Corona sarebbe d'uopo che con argomenti lampanti meglio che con sottigliezze ed astrazioni ci venisse dimostrato: che nel clero sia mancato il diritto di possedere sì e come ha posseduto per secoli ed anche sotto il reggimento costituzionale sino ad oggidì; e che nelle comunità religiose sia cessata la facoltà di quanto era a favor loro riconosciuto

fin qui dalla legge, ed è per soprappiù guarentito loro solennemente dalle franchigia dello Statuto.

Tale è per noi la giustizia. Così ne la insegna la giurisprudenza di tutte le età, e così quel divin raggio della sapienza eterna che è stato dato alla coscienza d'un ciascuno per norma del valore d'ogni atto umano. Ai quali insegnamenti quando s'informi colla coscienza dei singoli individui quella eziandio di coloro che reggono la cosa pubblica, lo Stato ne acquista fermezza e durata, ai cittadini ne deriva tranquillità e pace e fratellevole concordia.

A fronte di questo concetto della giustizia, concetto sì splendido di verità e così sublime nella sua origine, la relazione del Ministero contrappone tutt'altra regola per la ricerca del giusto, allorchè dice che *l'intrinseca giustizia della legge proposta è innegabile in ragione del bene morale ed economico che è destinata a produrre*; con che viensi a stabilire che la giustizia cui toccherebbe dar la regola al bene morale ed economico debbe invece dal bene morale ed economico venir onninamente regolata.

Questo scambio d'ufficio in materia di così grave momento, quali sono i motivi delle leggi, non tanto mi ha colpito per la sua arditezza, quanto mi sgomenta per le sue conseguenze, allorquando vedo proposto sì fatta dottrina a principale argomento di accettare un divisamento che di violata giustizia viene appunto da moltissimi apertamente tacciato.

Non mi tratterò sulla questione del bene economico messa innanzi dall'onorevole ministro, bastandomi osservare lo strano accoppiamento che è l'idea di giustizia associata all'altra di vantaggio materiale. Noterò solamente di passaggio che taluno scorderà forse nella proposta dottrina molta affinità col famoso paradosso apposto calunniosamente nello scorso secolo ad una società illustre e benemerita della Chiesa e dell'umanità; intendo dire della massima che i mezzi sono giustificati dal fine.

Attenendomi pertanto a quel solo che ha tratto al bene morale, io mi domando anzitutto ciò che per bene morale qui debba intendersi. Sorretto da giustizia che discernere il vero bene morale dal falso, esso è per certo il più nobile scopo che possa proporsi ogni essere intelligente. Ma se lo spirito umano, soggetto com'è all'errore e alle passioni, presume sentenziare da sé su quel che sia bene morale, il suo concetto altro più non è se non un sogno di mente inferna che si crea un ente immaginario per vestire con esso d'apparenza di virtù qualunque più disordinato progetto. Di qual verità ben ci fanno ampia testimonianza gli annali delle vicende sociali e politiche, in cui quanto leggete, violenze, frodi, rapine, proscrizioni, cui s'abbia voluto dar forma di legalità, le mirate collo scopo del ben morale costantemente coonestate.

Dal mostruoso processo iniziato col pretesto della ragione di Stato e compiuto col deicidio, scendendo sino ai di nostri, mai non mancarono allegazioni di pubblica tranquillità, di sacri interessi della patria, di rivendicazione dell'onore o dei diritti nazionali, di politica prudenza e altre somiglianti parole di gran portata per colorire le più aperte violazioni di quella giustizia in cui nome proclamavasi la necessità delle proposte misure.

E se avvenga che il nuovo criterio di giustizia sia accolto nelle aule legislative tra i motivi di approvare una legge, non vedo come non s'abbia ad introdurre parimente nel santuario dei tribunali; ed allora io domando agli esimii magistrati qui non congregati, se non venga a sovvertirsi

ogni regola per apprezzare la malvagità del fatto incriminato e la reità degli accusati.

Ma troppo più oltre ci convien progredire in cerca delle conseguenze del proposto criterio. Il comunismo sì minaccioso a' di nostri, che altro più potrà desiderare per istabilire vieppiù audacemente le sue dottrine, frattanto che il giorno arrivi di ridurle in atto? Meniamogli buona la teoria del ben morale; tanto gli basta per giungere la negazione di ogni diritto nella quale fa consistere appunto il disorganizzante suo sistema. Sarà giustizia spogliare il ricco che non fa spreco delle sue sostanze, pel bene morale che ne deriverà quando ne sia posta in circolazione la inerte pecunia. Sarà giustizia spogliare il prodigo per antivenire l'uso immorale che fa delle sue ricchezze. E colla logica medesima quella pieghevole parola che è il bene morale sulle labbra del prepotente, dell'avaro, del libertino, dell'ateo, basterà per canonizzare col nome di giustizia qualunque più strano eccesso, sino ad interdire capricciosamente l'esercizio d'ogni diritto religioso, morale e cittadino.

Esponendo queste conseguenze d'un falso principio, sta lungi da me il pensiero di accagionare le intenzioni dei nostri avversari i quali han tolto a difendere la legge. Ma le intenzioni, anche rettilissime, scompaiono nella storia de' popoli rimpetto agli atti compiuti. Chi si sovviene della rivoluzione francese ben sa quante persone di leali intenzioni furono sedotte dalle forme novelle di esprimere i principii fondamentali dell'ordine sociale e politico. Cotali forme passate in assiomi di nuova scienza di governo, furono esse le quali condussero, sarei per dire, logicamente dall'89 al 93, all'epoca funesta in cui la ragione dell'uomo che troppo di sé presumendo aveva protestato dapprima contro Dio, dovè scontare la colpa di quella rivolta incurvandosi ai più obbrobriosi deliramenti di un'era di violenze, di rapine e di sangue. Non mi stenderò su questo argomento sì valentemente trattato nella tornata di ieri da un venerando prelado che siede fra di noi. Lamentando con esso lui l'universale noncuranza al cospetto di sì tremende lezioni, mi resta ad affrettare co' miei voti il giorno che la civile società si risolva a farne suo piano profitto, tornando a un tribunale più sicuro che nol sia il giudizio privato per formarsi criterio certo del giusto e dell'ingiusto.

Questo è quanto mi credetti in debito di esporvi, onorevoli signori, in proposito d'un concetto che, preso nella generica sua espressione, potrebbe decidere un avviamento funestissimo ove sia accolto nella giurisprudenza nostra parlamentare. Nei tempi normali la custodia della giustizia si restringe pei legislatori a curare che le leggi ne esprimano rettamente i principii. Nei di nostri primeggia altro dovere, troppo più stringente, di difendere cioè da ogni danno non i rami soltanto ma la radice della pianta salutare, all'ombra della quale i popoli possono trovare sicurezza di pace e d'interna prosperità. Al desiderio di giungere questo scopo vogliate ascrivere, o signori, le molte parole per me proferite su d'una questione attenente più che altro all'etica governativa.

Ma perchè non mi si faccia l'appunto che, spaziando per teorie generali, io perda di vista il caso concreto, farò di quanto ho discusso fin qui, brevissima applicazione alla legge proposta. A questo fine spogliamo il progetto, o signori, di quel prestigio che sempre attornia una causa lungamente dibattuta o con singolare sfoggio di parole e di argomenti propugnata. Ridotta questa alla più semplice espressione, si tratta da un lato di persone che abbandonate insieme colla famiglia le lusinghe e le speranze del secolo,

menano fuori di esso vita ritirata e oscura, dall'altro lato vedete sacerdoti che, vincolati dagli obblighi di un benefizio ecclesiastico, sacrificano il tempo e la fatica a servire i bisogni spirituali del ricco e del popolano indistintamente, li più con sì ristretta retribuzione a non pareggiare il mezzano stipendio di vorun pubblico ufficiale, forse nè anche la giornaliera mercede di operaio che sia fornito di non più che mediocre abilità.

Qual è il bene morale che dalla duplice soppressione meditata si annuncia?

Qui è la cessazione della vita monastica che al ministro piace chiamar oziosa, laddove per noi, credenti nelle parole del Vangelo, è vita d'orazione e di perfezionamento nelle virtù cristiane. Là è pretesa miglioria di condizione per la religione alla quale un'autorità, non competente al certo a giudicarne, dice non necessari gli stabilimenti ecclesiastici in discorso. Ma se a favore degli uni e degli altri, oltre a tante altre potentissime ragioni, militano i diritti più manifestamente assicurati dal Codice delle nostre franchigie, come potressi chiamare ben morale quello che di questi diritti li spoglia, o come un ben morale di qualità si fatta potrà egli rendere giusta una misura apertamente ripugnante ad ogni vera idea di giustizia?

Del sollievo che dicesi voler recare alle popolazioni aggravate dalle questue degli ordini mendicanti sarebbe opera buttata parlar di proposito. Udiste voi mai di insulti o di estorsioni usate da quei questuanti contro coloro che preferiscono usare la propria pecunia in ispese di vanità e di lusso, a non dir di peggio? Che se a noi piace considerare in que' mendichi volontari i poveri di Cristo e soccorrere lui nella loro persona, dovrà perciò lo Stato invidiare quel danaro perchè non ispeso alla porta de' pubblici spettacoli o nei ridotti? Chi si dice aggravato dal questuar dei religiosi, non li soccorra, ed eccolo soddisfatto senza disturbo veruna della legislatura.

Non dirò altro più, chè forse già ho detto di soverchio. Concluderò osservando che, per quanto mi sia adoperato a cercare nella proposta legge il principio di giustizia sostenuto dal ministro, una cosa sola risulta evidente per me, ed è il bisogno che s'aveva di introdurre il nome di giustizia in una esposizione di motivi dove, come nel letto di Procuste, giustizia non può capire fuorchè mozzata e tronca. E giustizia tronca e mozzata è sola infatti che venir possa in aiuto del divisamento proposto a danno di sì copioso numero di cittadini.

Nella proposta legge, o signori, io espressi già il mio voto al tutto contrario e dissi come a così dichiarare m'inducessero i miei doveri di cattolico anzi tutto e con essi quei di cittadino e di senatore. Aggiungo in oggi che a rigettarla mi astringerebbe anche solo il timore di ammettere tra di noi il principio di una giustizia regolata dalla già definita e rischiosa parola che è il bene morale.

PRESIDENTE. Il senatore Gioia, ora primo nella serie degli inseriti, ha ceduto il suo turno al senatore Siccardi al quale perciò io accordo la parola.

DELLA TORRE. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Vous l'aurez à votre tour.

DELLA TORRE. J'ai fait une interpellation, je dois la retirer ou la maintenir.

PRESIDENTE. J'inscris votre nom, et vous parlerez quand viendra votre tour d'inscription.

DE BONNAZ. Demandez la parole pour un fait personnel.

DELLA TORRE. Il s'agit bien réellement d'un fait personnel.

PRESIDENTE. Je vous demande pardon; il n'y a rien ici de personnel.

DELLA TORRE. Excusez-moi.

PRESIDENTE. Votre tour viendra et alors vous vous expliquerez.

DELLA TORRE. Mon tour ne viendra plus, car nous touchons presque à la fin de la séance.

PRESIDENTE. Oui, mais il y a encore beaucoup d'orateurs qui se sont fait inscrire, la discussion continuera demain, et par conséquent vous pourrez demain prendre la parole.

SICCARDI. Signori senatori, prima che io mi inoltri a parlarvi del soggetto speciale di questa legge s'ami permesso di rivolgere per un solo istante lo sguardo ad una serie di eventi che quantunque in parte già remoti, pur mi sembrano avere una diretta influenza sopra la presente discussione.

Io comincerò il mio ragionamento col ricordarvi un fatto che non ho mai veduto contrastarsi da alcuno.

Allorchè emanò lo Statuto si manifestò ben tosto nella nazione un vivo, un intenso, un quasi generale desiderio di riforme negli ordinamenti ecclesiastici del paese.

Le discussioni le più accese, le più prolungate, quelle che più vivamente agitarono il giovane nostro Parlamento, sorsero tutte sostanzialmente dalla lotta, dal contrasto tra quel desiderio che voleva essere soddisfatto e gli ostacoli che gli venivano frapposti.

Sarebbe un grande errore, o signori, e dirò di più, sarebbe una grande ingiustizia il presupporre che quel desiderio nascesse, o da indifferenza per le cose religiose, ovvero da un malconcetto rancore contro il ceto ecclesiastico; esso non era che la rivelazione di un sentimento intimo, sorto in buona parte degli ecclesiastici stessi, che gli ordinamenti ecclesiastici vigenti presso di noi più non sono d'accordo nè con le norme osservate in altri paesi cattolici d'Europa, nè colle condizioni politiche e civili del nostro paese.

Quell'accordo anticamente esisteva; e finchè esisteva, non era certo necessario, e sarebbe forse stato imprudente per noi il voler precorrere agli altri nella via di queste riforme.

I nostri ordini ecclesiastici, le relazioni della Chiesa con lo Stato, erano in allora presso di noi quali eransi mantenuti in una gran parte dei paesi cattolici d'Europa, specialmente nella Francia, sino ai memorabili eventi del 1789.

La religione cattolica, o signori, uscì pura ed inconcussa sopra le vere ed immortali sue basi dalle lotte tremende di quella rivoluzione; ma l'antico edificio ecclesiastico in gran parte crollò, e Napoleone, che venne dopo, si guardò bene dal rifarlo.

Ciò che la rivoluzione aveva fatto in Francia, la conquista il fece presso di noi; e se qui non poté allignare quella torbida ed incomposta libertà che i conquistatori dovevano spegnere così presto in casa loro, vi allignarono e vi gittarono profonde radici alcuni principii scritti nelle loro leggi, riconosciuti o espresamente o tacitamente dalla Chiesa stessa, divenuti il diritto pubblico ecclesiastico di quel vasto impero, e tali per sè medesimi, che, se tranquillavano la coscienza del cattolico, potevano anche appagare la ragione dell'uomo e del cittadino.

Gli ecclesiastici a quei tempi se ne stavano, non dirò contenti, ma certamente quieti; e sebbene Napoleone non avesse nè restituite le giurisdizioni eccezionali, nè ridonati

i privilegi, nè ristabiliti gli ordini regolari, i quali anzi dichiarò di nuovo formalmente soppressi coll'articolo 11 della sua legge organica, e sebbene avesse espressamente vietato alla Chiesa per tutto l'impero il possesso dei beni territoriali, pure lo lodavano, lo chiamavano restauratore (ed era vero) del culto cattolico in Francia; insomma gli ecclesiastici tacevano o lodavano; e se Napoleone fu di poi scomunicato, nol fu per alcuna questione ecclesiastica, ma perchè volle pigliarsi Roma, e per le violenze da lui usate contro la persona del Papa.

Venne tra noi la Restaurazione, epoca certamente fastidiosa, perchè ridonò all'affetto ed al lungo desiderio del Piemonte una Casa ed un trono che la ragione e la storia ci dimostrano inseparabili dalla nostra indipendenza nazionale; ma vennero con la Restaurazione uomini appassionati che la resero funesta alla nostra legislazione, e che con un tratto di penna vollero far rivivere l'antico edificio ecclesiastico con molti altri errori.

Ed almeno, o signori, coll'antico sistema si fosse fatto rivivere quell'antico e sapiente vigore di resistenza, che era come un contrappeso, ed un freno a pretensioni esagerate; ma, pur troppo, ad ogni istanza un po' incalzante si cedeva, e la facilità nel cedere provocava le istanze le più irragionevoli ed eccessive.

Leggete, o signori, tra altri documenti che io vorrei cancellare dalla storia del Piemonte, leggete il Breve del 1828, che contiene l'assestamento dato da noi a quell'enorme quantità di beni che si chiamavano di provenienza ecclesiastica perchè appartenevano ad istituzioni, ed a corporazioni ecclesiastiche soppresses dai provvedimenti francesi; voi vedrete il Governo spogliarsi di quelle ricchissime masse di beni che altri Governi in Italia e fuori instaurati anch'essi, crederettero di potersi a giusto titolo ritenere, e che noi almeno avremmo dovuto compartire con più giusta ed equa misura a favore de' chierici più utili e meno provveduti, laddove in quel compartimento molto si diede a chi già molto aveva, negletti quasi totalmente i parroci che si lasciarono a carico dello Stato. (*Bravo! bravo!*)

Voi vedrete il Governo ricevere in corrispettivo di quel sacrificio immenso che cosa?... Confermata, nel 1828, confermata, o signori, quella facoltà di cui parlava l'onorevole conte Pinelli, di riscuotere i tributi territoriali sui beni della Chiesa, e per soprappiù una copia di sanatorie e di assolutorie amplissime per le colpe non commesse da noi, ma dal Governo francese! (*Bravo! bravo!*)

Dalla dolorosa serie di questi fatti vorrei, ma non posso eccettuare gli anni dell'ultimo regno trascorsi prima del 1848; una deplorabile influenza continuò pur troppo in questo genere di cose ad aggravarsi sul Piemonte. La ragione poteva bensì esercitare i suoi diritti tutte le volte che si trattava di legislazione o del reggimento economico e civile dello Stato; ma quando si trattava di affari ecclesiastici, il più delle volte quel maligno influsso prevaleva ai consigli di sapienti e coraggiosi ministri; fatti deplorabili, fatti gravi, fatti che resteranno come un severo rimprovero a quei tempi, attestano pur troppo la verità di quanto affermo.

L'opinione pubblica conosceva quei fatti, compiangeva la debolezza fatale che li fomentava; ma l'opinione pubblica che era facilmente ascoltata, che trovava benigno accoglimento in tante altre parti del governo dello Stato, quando trattavasi di un interesse o di un pregiudizio di clero, non trovava ascolto.

E ad onta di quell'opinione, o signori, noi vedemmo un ministro continuare per dodici lunghi anni la sua politica, che spinta là dove giunse in allora si può dire nuova negli annali del Piemonte (*Bravo!*), una di quelle politiche provocatrici ed estreme che compromettono quei principii medesimi di cui si vogliono incautamente promuovere e sostenere gli abusi. (*Bravo! bravo!*)

Finalmente, a mutare le sorti del paese, venne lo Statuto.

Qual meraviglia, o signori, se appena promulgato lo Statuto, vivissimo, intenso, e posso dire impaziente si dimostrò il desiderio di riforme ecclesiastiche? Chi oserebbe non riconoscere che sarebbe stato impolitico, imprudente, ingiustificabile, forse compromettente per parte del Governo, un lungo soprastamento ad iniziare quelle riforme?

Quanto a me, o signori, eccovi quelle che più specialmente avrei desiderato.

Innanzitutto, un pronto, uno schietto, un compiuto ritorno al principio dell'indipendenza del potere civile per tutto ciò che riguarda il regolamento dello stato delle persone e dei diritti che ne derivano.

E per ciò che più particolarmente riguarda all'oggetto di questa legge, eccovi quello che avrei desiderato:

Esonerazione compiuta del tesoro dello Stato da qualunque concorso nelle spese di culto; le sussistenze del clero certe, sufficienti, sicure, indipendenti, poste all'infuori d'ogni discussione del Parlamento e d'ogni eventualità de' bilanci dello Stato.

Il patrimonio ricchissimo della Chiesa presso di noi, ricchissimo per sè stesso, più ricco ancora se se ne fa confronto coi beni di che gode il clero in altri paesi, avrebbe somministrato occasione ed opportunità agevolissima ad effettuare questo divisamento.

Scemato notevolmente il numero delle diocesi, pochi Capitoli, i vescovi onorevolmente provveduti, ma soprattutto migliorata la sorte de' parroci, i quali, posti in continuo contatto con tutte le miserie della vita, mancano la maggior parte di ogni mezzo efficace a recare loro sollievo; gratuito il loro ministero, e liberati essi dalla unghiera necessità di stendere la mano per ricevere un compenso pecuniario, con qualunque nome si voglia chiamare, degli uffizi religiosi che prestano, ed a graduarli in proporzione dei compensi. Leopoldo di Toscana lo fece, e ne fu lodato.

Bene provveduti gli istituti destinati alla educazione del clero; questa educazione, o signori, è un interesse vitale per lo Stato; ella debb'essere ad un tempo eminentemente religiosa ed eminentemente nazionale.

Un clero veramente nazionale, o signori, il Piemonte lo ebbe un tempo! e spesso in lotte tristissime di giurisdizione e di prerogative, lotte ben più gravi, più pericolose che le odierne non sono, il Governo trovò in quel clero un sussidio d'autorità e di lumi contro pretensioni eccessive e contro male incusse paure.

L'influenza religiosa, siatene certi, o signori, non apparterrà quindi innanzi che a quel clero il quale, intento unicamente agli uffici del proprio ministero, sia tale per sè medesimo da infondere nell'animo de' cittadini la persuasione e destare il rispetto; nè più è da far calcolo su di un prestigio qualunque; il prestigio, o signori, è ormai cessato per tutti. (*Bravo! Bene!*)

Queste cose io dico, o signori, perchè sinceramente vorrei l'influenza del clero grande, purchè al suo fine unicamente

indirizzata; e perchè mi duole, altamente mi duole, o signori, di vedere così spesso quella influenza sprecata nel promuovere, a nome della religione, interessi non suoi, e così facilmente esposta a frangersi contro i flutti di questa misera politica umana (*Bravo! bravo! Bene!*)

E i conventi, o signori! Eccovi la mia opinione anche quanto ai conventi.

Io pensò, o signori, che una istituzione, sia politica, sia civile, sia ecclesiastica, per quanto ella si discosti dalle opinioni di un'età, e per quanto ella possa sembrar superiore, o contraria alla natura umana, pure, se in altri tempi nacque, e nata appena gittò radici profonde, e largamente si diffuse e divenne nel concetto degli uomini una potenza venerata, e talora anche temuta, convien dire che quella istituzione avesse necessariamente in sè stessa qualche cosa che strettamente la collegasse colle opinioni, colle circostanze, colle tendenze, colle condizioni politiche e morali di quegli uomini e di quei tempi.

Ma con uguale convincimento affermo che quando l'opinione si ritira da un'istituzione, quando ella più non può sostenersi che colla forza del Governo, e col sussidio della legge, quando quell'edificio di altre età più non può stare se non è validamente sorretto, allora, o signori, quell'istituzione ha fatto il suo tempo, la sua missione è compiuta, ed il volerla ad ogni costo mantenere è un cozzare indarno contro l'ordine stabilito da Dio nel corso delle umane cose.

Io sono ben lontano, o signori, dal voler disconoscere o contrastare i benefici che alcuni ordini religiosi recarono un tempo alla religione, all'umanità, alle arti, alle lettere, alle scienze ed ai loro progressi: quei benefici la storia li ha registrati, e vi sono in lei belle e nobili pagine anche pei frati. Ma egli mi è impossibile, o signori, di non riconoscere ad un tempo che la vita claustrale, spoglia di quegli allettamenti che presentava l'esempio di una associazione intima, quieta, studiosa, sicura in mezzo alle calamità tremende del basso impero ed alle tempeste del medio evo, spoglia di quel prestigio che le dava la scienza, rifuggitasi quasi totalmente, come in un asilo, nei conventi, spoglia finalmente di quella influenza che le dava la potenza dei mezzi di cui disponeva, cadde da molto tempo da quell'altezza a cui si era innalzata, e più non presenta oggidì che l'immagine di un vivo contrasto con le opinioni, con le tendenze, coi bisogni, colle dottrine, anche le più oneste e temperate, dell'età presente.

Forse, o signori, si sarebbe potuto evitare la rapidità del crescente discreditato se gli ordini religiosi non si fossero eccessivamente moltiplicati. La sapienza del Concilio Lateranense tenutosi nell'anno 1215 lo prevede, e volle provvedervi vietando assolutamente l'istituzione di qualunque novello ordine religioso nella Chiesa. Ma la sapienza di quel Concilio non fu imitata.

Quando un ordine religioso cominciava a scadere di reputazione, non si sopprimeva quell'ordine, ma se ne creava un altro, il quale, dopo un termine più o meno lungo d'esistenza, abbandonato anch'esso dal favore dell'opinione, dava luogo allo stabilimento di un terzo, condannato anch'egli ad incontrare le medesime vicende, e così di seguito, per modo che il discreditato parziale condusse all'eccessiva molteplicità degli ordini, e l'eccessiva molteplicità degli ordini favori, a sua volta, il discreditato generale.

Quindi, una riduzione, largamente operata, dell'eccessivo numero degli ordini religiosi si è, a' miei occhi, una vera necessità dell'età nostra.

Fin qui io mi accorgo con piacere, o signori, che sono venuto procedendo pressochè d'accordo cogli onorevoli due commissari, i quali risolutamente si opposero all'accettazione del progetto, perchè anch'essi riguardano queste riforme come convenienti, come utili, come necessarie.

Ma, e qui comincia il dissenso, essi dicono: voi non potete fare da voi, e con ciò dicono implicitamente: fate su quelle basi un concordato.

Signori! Arrivato ad un punto così delicato del mio ragionamento, io mi guarderò bene dal ricorrere ad alcuni miei personali ricordi; ricordi tuttavia che mi permetterebbero di pormi una mano sul cuore e di dirvi: signori, quel concordato è impossibile!

Neanco mi atterro agli argomenti che mi sarebbe molto facile di desumere da una serie di documenti che la Corte di Roma ha stimato testè di pubblicare, e la cui pubblicazione fu in altri tempi dal Governo del re risparmiata alla Corte di Roma. (*Bravo! Bene!*)

Io mi varrò di due semplicissime considerazioni, le quali, a mio avviso, derivano meno dalla volontà degli uomini che dalla necessità stessa delle cose.

Signori, a voler fare un concordato bisognerebbe che la Corte di Roma comprendesse le nostre necessità, comprendesse le esigenze di un governo costituzionale; e non solo le comprendesse, ma che sorgesse negli uomini che presiedono ai consigli di quella Corte un vero desiderio d'aiutar noi a vincere, a superare le nostre difficoltà interne, ad attuare, a svolgere i principii che son posti a base delle nostre istituzioni; bisognerebbe insomma che la forma del nostro reggimento politico piacesse alla Corte di Roma, e ci volesse aiutare. (*Harità*)

Or bene, o signori, io credo di non commettere nè indiscrezione, nè irriverenza, affermando che un governo costituzionale in Italia non piace alla Corte di Roma. (*Bravo! Bene!*)

In secondo luogo poi, i concordati tra un Papa ed un governo assoluto si possono fare, e talora anche assai facilmente: noi nei tempi addietro ne abbiamo fatti molti, forse troppi (*Harità*), ma tra un Papa ed un Parlamento la è ben altra cosa, o signori! E dico il Parlamento, perchè un concordato qualunque il quale toccasse in qualche parte alla legislazione interna del paese dovrebbe necessariamente essere sottoposto all'approvazione legislativa.

Or bene, o signori, io non credo di trascorrere in una previsione avventata, affermando che, nell'attuale condizione di cose, un concordato quale il nostro Parlamento potrebbe volerlo non gradirebbe al Papa; un concordato quale il Papa si disporrebbe ad accettarlo, non piacerebbe sicuramente al nostro Parlamento. (*Harità — Bravo! Bene!*)

Ma io non mi tratterrò più oltre nel dimostrarvi una impossibilità che per me è una verità di ragione, d'esperienza, di sentimento. Io vengo piuttosto alle conseguenze che da quell'impossibilità si debbono ricavare.

I due commissari dell'ufficio centrale, i due oppositori condurrebbero logicamente a questa conseguenza: *Se non potete fare un concordato, fate niente.*

Io credo, o signori, che questa conseguenza non conviene nè alle condizioni del paese, nè all'indipendenza del potere legislativo. E la conseguenza che deduco io dalle mie premesse è invece questa: Se non potete fare un concordato, fate solamente ciò che entra nei limiti dei vostri diritti, che è ragionevole, che è possibile; ma

fate. E qui viene in campo una quistione di diritto, già istoricamente risolta da pressochè tutti i paesi cattolici dell'Europa, e posso dire che è per la prima volta una quistione per noi; giacchè i principii su di cui fa fondamento la legge che ci è proposta dal Ministero, non furono mai presso di noi, che io mi sappia, ufficialmente contrastati.

L'illustre Portalis, l'uomo nel quale, come tutti sanno, si accoppiavano in grado eminente la fede del buon cattolico, la dottrina del giureconsulto, il senno dell'uomo di Stato, non lo avrebbe certamente preveduto.

Egli così scriveva:

« On n'a jamais disputé à la puissance civile le droit de supprimer des ordres religieux, puisqu'au contraire il a toujours été reconnu que de pareilles institutions ne peuvent exister malgré la puissance publique et sans son autorisation.

« Or la conséquence naturelle de ce principe est que, quand les lois ne veulent plus des ordres religieux, les personnes jusque-là consacrées à ces ordres rentrent dans le droit commun....

« La Cour de Rome n'a jamais osé trop ouvertement contrarier ces vérités, elle a même eu l'adresse en pareille occasion d'accommoder sa conduite aux circonstances. »

S'impugna, o signori, questa legge a nome della proprietà. E certamente niuna più grave e più capitale accusa si potrebbe muovere contro una legge, che quella di attentare ella stessa a ciò che dee difendere, di farsi rea di ciò che ella punisce, e di dare fomento ad un colpevole delirio, che, antico quasi quanto la proprietà stessa, è e sarà una perpetua, ma impotente minaccia contro i principii sopra i quali riposa fin dal suo nascere la famiglia umana.

Ma, signori, per ben definire la proprietà, bisogna pigliarla qual essa è, quale Dio e la natura la fecero; non estenderla incautamente a ciò che non è e non può essere vera proprietà, non confondere l'opera della natura con quella della legge, la verità con la finzione; non disgradare la proprietà vera, sforzandosi indarno d'innalzare fino a lei una specie di proprietà nella quale non si potrà mai altro riguardare che una istituzione mutabile, varia, caduca, come la legge che la creò.

Ebbene, o signori, per quanto si voglia ragionare, discutere, definire, non si arriverà mai a sovvertire questi principii e questi fatti: che gli individui sono creati dalla natura; che i corpi morali sono creati dalla legge; che la proprietà degli individui derivando dalla natura, la legge civile non ha rispetto ad essa altra missione che di modificarne l'esercizio nei vicendevoli rapporti dei cittadini per meglio guarentirla; che invece la proprietà dei corpi morali, dipendendo dalla personalità, dall'esistenza civile che la sola legge civile loro comparte, è posta intieramente nel dominio della legislazione civile; che la prima è immutabile, incommossa come la natura che la creò; varia, mutabile, caduca la seconda, come la legge che diede al corpo morale l'esistenza e la vita.

Bisogna guardarsi, o signori, dall'esagerare la proprietà vera confondendola con la proprietà collettiva, che, e per origine, e per intrinseca natura, è totalmente differente da quella; e bisogna inoltre guardarsi dall'esagerare gli effetti stessi della proprietà vera.

Consultate, o signori, la storia legislativa della proprietà, e voi vedrete che tutto ciò che è essenziale a costituir la sopravvisse a tutti i rivolgimenti anche i più

violenti dei popoli, o se per un momento cadde, immediatamente risorse; laddove ciò che è un'esagerazione della proprietà andò a poco a poco dileguandosi col progredire del tempo.

Signori, che altro fu il sistema feudale che una manifesta confusione della proprietà con la sovranità territoriale, e una grande esagerazione di entrambe?

Col progredire dei tempi furono l'una dall'altra separate; la proprietà individuale divenne più salda e meglio guarentita, e l'Europa cominciò a divenire ordinata e civile.

In una celebre Assemblea di Francia si vollero per un istante disconoscere le conseguenze legittime della proprietà guarentita dalla legge civile, con abolire i testamenti; ed i testamenti risorsero e quella legge non è più ricordata che come un grande esempio di aberrazione legislativa.

Per lo contrario, i fedecommissi sono una vera esagerazione della proprietà, perchè con essi la volontà dell'uomo pone un vincolo ad una serie di generazioni, con danno manifesto della proprietà che rimane imperfetta per ciò stesso che è inceppata; e i fedecommissi scomparvero da una gran parte delle nazioni d'Europa, e non veggio che abbiano lasciato gran desiderio di sé, ovunque furono aboliti.

In una parola, o signori, col confondersi le opere della natura con quelle della legge si guastano le prime e male si difendono le seconde.

La proprietà individuale, la sola naturale, la sola vera, la sola che sia posta al disopra delle leggi politiche e civili, si difende con tutte le sue legittime conseguenze, non perchè utile, ma perchè condizione essenziale, indispensabile dell'esistenza umana e del vivere sociale.

La proprietà collettiva invece, la proprietà dei corpi morali, creata unicamente dalla legge, non ha altra ragione di essere che il fine dell'utilità pubblica che il legislatore propose a sé stesso nel creare e nell'istituire quei corpi.

Ma qui, si dice, osta l'articolo 29 dello Statuto. Quell'articolo guarentisce e rende inviolabili tutte, senza eccezione, le proprietà.

Ma, signori, innanzi tutto io non mi indurrò mai a credere che lo Statuto abbia commesso l'errore enorme, l'errore inaudito di confondere insieme due cose così essenzialmente diverse, la proprietà dei corpi morali con la proprietà degli individui.

In secondo luogo neppure potrò persuadermi che sia stato intendimento della nostra legge politica di trasferire l'autorità legislativa tronca, dimezzata, imperfetta nei nuovi poteri con essa creati; meno poi di tutto crederò che siasi inteso di dare l'immortalità costituzionale a tutti i corpi morali che esistevano, che erano legalmente riconosciuti quando emanò lo Statuto.

Qual è adunque, o signori, il vero concetto dell'articolo 29?

Ecco il mio modo di vedere a questo riguardo. Lo Statuto menzionò tutte le proprietà, ma non le confuse, non sovvertì, non volle sovvertire l'indole propria e speciale di ciascuna di esse; le rese tutte inviolabili, e per ciò appunto, o signori, finchè l'esistenza civile di un corpo morale non è legittimamente rievocata, le proprietà appartenenti a quel corpo godono di tutte le guarentigie che sono compartite alla proprietà individuale; ed il legislatore si porrebbe in contraddizione con sé stesso, se, mentre riconosce utile questo istituto, poichè gli dà o gli

mantiene l'esistenza civile, lo privasse del beneficio di quelle conseguenze giuridiche, che dalla esistenza, creata o mantenuta, di quel corpo debbono necessariamente derivare, conciliabilmente coll'indole speciale dei corpi amministrati.

Ma se non si vuole cadere nell'assurdo di opinare che con lo Statuto i corpi morali abbiano acquistato lo stesso diritto all'esistenza, che compete a ciascun individuo, converrà di necessità riconoscere che il legislatore, il quale diede loro l'esistenza civile, la può revocare, e che, revocata quell'esistenza, cessano tutte le capacità che da lei, come dall'unica loro causa, dipendono.

Io non vedo che questi principii siano stati totalmente nell'ufficio centrale disconosciuti; se non che la minoranza limiterebbe il diritto del potere civile al solo caso in cui un corpo morale si rendesse non solo disutile, ma nocivo, ma pericoloso allo Stato.

Questo, o signori, è pienamente vero per gli individui; un uomo per quanto sia poco utile altrui, finchè non è nocivo, finchè non reca pericolo o danno alla società, od ai privati, certamente siccome vive per sè, ed ha in sè stesso la ragione di sua esistenza, ha diritto a partecipare di tutti quanti i benefizi della società civile. Ma i corpi morali, o signori, non si creano, non si ammettono, non si riconoscono solo perchè sono innocui, ma sì affinchè siano utili.

Oltre a ciò, se è vero, come è verissimo, che lo stabilimento di una mano morta non è mai scevro d'inconvenienti i quali possono tuttavia essere compensati da ragguardevoli vantaggi, egli è vero egualmente che, quando quei vantaggi cessano e rimangono soli gl'inconvenienti, quel corpo morale non è più innocuo, diviene nocivo, ed è per conseguenza cessata in lui ogni ragione di esistere.

In breve, o signori; nello Stato vi possono essere corpi morali utili, corpi morali di niuna utilità, e corpi morali nocivi o pericolosi.

I corpi morali utili bisogna conservarli. Il legislatore contravverrebbe all'alta sua missione di promuovere le pubbliche utilità, se li sopprimesse.

I corpi morali di niuna utilità non bisogna conservarli; bisogna revocare loro la qualità di mani morte, di istituto legale, togliere loro l'esistenza civile.

Con ciò non si vieta quell'associazione: essa potrà continuare, rimanendo in quello stato medesimo in cui si trovano tutte le associazioni non approvate, ma permesso dalla legge civile; associazioni nelle quali i membri non perdono alcuna delle capacità civili, e l'associazione in sè stessa astrattamente considerata non ne acquista alcuna, perchè agli occhi della legge non esiste.

Quando poi un'associazione non solo è disutile, ma di-

venta pericolosa; quando la sua presenza è inconciliabile con la tutela dell'ordine, allora, o signori, il legislatore non deve limitarsi a rivocare la sua esistenza civile: egli deve vietare quell'associazione, egli debbe imprimere alla sua esistenza di fatto il carattere di reato, e sottoporre i membri ad una sanzione penale, così appunto come con recenti disposizioni legislative si fece per riguardo ai Gesuiti.

Signori, si ha un bel dire, ma quel fatto è un nuovo antecedente legislativo irrevocabilmente acquistato al paese; si riassumono in esso tutti i principii che sono venuti sin qui accennando; o questi principii sono veri, o quel fatto è ingiustificabile.

Signori senatori, la legge che dal Ministero vi è proposta molto ritrae certamente dei principii che ho esposto, sebbene molto ritragga ancora della somma, dell'estrema difficoltà della cosa e dei tempi.

Io queste difficoltà le comprendo: quindi accetto qual è il proposto progetto di legge.

Soggiungo ancora, che se nel corso della discussione venisse presentato qualche emendamento che rendesse agli individui meno grave la esecuzione di un provvedimento che è dolorosa conseguenza di errori passati e di fatti compiuti, io di leggieri mi disporrei ad accettarlo, salve però due cose; salvo il principio su di cui è fondata questa legge, e salvi i risultati ragionevoli che si possono sperare da lei.

Egli mi è fermamente avviso, o signori, che dalla monarchia costituzionale non si debba mai richiedere più di quello che ella può e deve giustamente dare. Le riforme assolute, ricise, rapide, compiute, violente, le fanno i despoti, le fanno le rivoluzioni: in queste massimamente, o signori, si va a ciò che è, o si crede buono, come nella guerra si va all'assalto di una rocca, calpestando feriti e cadaveri; ma poi ordinariamente quelle riforme non durano; un impeto le fa, un impeto contrario le sperde.

La monarchia costituzionale procede ben altrimenti; i suoi passi sono lenti ma sicuri, i suoi divisamenti contrastati, le sue opere temperate, e per ciò stesso più stabili e più durevoli.

Ma se la monarchia costituzionale, mentre desta il desiderio delle riforme, non lo adempie; se i corpi deliberanti si attraversano, si fanno ostacolo alle riforme anche le più temperate, allora, o signori, la monarchia costituzionale fallisce al suo scopo, e prepara fatalmente a sè stessa la sua ruina. (*Vivi applausi prolungati*)

PRESIDENTE. Rinviando a domani al tocco la continuazione della discussione generale, scioglio la seduta.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.